



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Verbale n. 73 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 14 maggio 2020

	PRESENTE	ASSENTE
Dr Agostino MIOZZO	X	
Dr Fabio CICILIANO	X	
Dr Massimo ANTONELLI	VIDEO CONFERENZA	
Dr Roberto BERNABEI	X	
Dr Silvio BRUSAFERRO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Ranieri GUERRA	X	
Dr Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Sergio IAVICOLI	X	
Dr Giuseppe IPPOLITO	X	
Dr Franco LOCATELLI		X
Dr Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA	
Dr Francesco MARAGLINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Giovanni REZZA	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Luca RICHELDI	IN VIDEOCONFERENZA	
Dr Giuseppe RUOCCO		X
Dr Nicola SEBASTIANI	X	
Dr Andrea URBANI		X
Dr Alberto VILLANI	X	
Dr Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA	

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA (in videoconferenza).

È presente il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione Dr Giovanna BODA.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

È presente il Dott. Giovanni Baglio in rappresentanza del Sig. Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri (in videoconferenza).

È presente la Dr Cristina Tamburini della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute (in videoconferenza).

Sono presenti le Dr Giovannella Baggio, Rosa Marina Melillo, Nausicaa Orlandi, Flavia Petrini, Kyriakoula Petropulacos.

La seduta inizia alle ore 15,15.

## DATI EPIDEMIOLOGICI

Il Comitato tecnico-scientifico acquisisce dall'Istituto Superiore di Sanità i dati epidemiologici aggiornati (allegato).

## AUDIZIONE DEL COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PRESSO LA COMMISSIONE XII (AFFARI SOCIALI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nella giornata odierna la Commissione XII (Affari Sociali) della Camera dei Deputati ha proceduto all'audizione del CTS per il tramite del suo Coordinatore, che ha riassunto le attività poste in essere dal Comitato Tecnico Scientifico fin dalla sua costituzione (allegato). A margine dell'audizione, sono state formulate alcune istanze poste da diversi componenti della Commissione alle quali sarà data risposta in una nuova successiva audizione che sarà pianificata nei giorni a seguire.

## AUDIZIONE DEL SIG. MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

Il CTS, al fine di acquisire informazioni sull'impatto globale dell'epidemia da SARS-CoV-2 sulle tematiche di competenza, con lo scopo di dare risposte coerenti con il

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

principio di massima precauzione per le azioni di contenimento del contagio, procede all'audizione del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, con lo scopo di analizzare compiutamente la complessa tematica dell'attuazione delle politiche in favore della famiglia sulla base delle raccomandazioni tecniche e sanitarie che il CTS ha diffuso nel corso della contingenza pandemica.

Il Sig. Ministro rappresenta al CTS alcune priorità e condivide la necessità di affrontare la tematica della graduale riapertura dei luoghi deputati alle attività e dei servizi ludico-ricreativi ed educativi attraverso il documento "Linee di orientamento e proposte per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e ragazzi nella fase 2 di emergenza Covid-19" (allegato).

Il CTS, a margine dell'audizione e dall'analisi del documento medesimo, ha formulato alcune osservazioni ed elementi di attenzione che di seguito si riportano.

Il Comitato Tecnico Scientifico, in linea generale, condivide la proposta di "Riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di età inferiore ai tre anni e ragazzi con genitori o adulti familiari", nonché le "Attività organizzate per bambini di età superiore ai tre anni e ragazzi, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi simili (fattorie didattiche, etc.)".

A riguardo, il CTS rileva che:

- sulla proposta di utilizzo del Termoscanner non si ritiene necessario il controllo degli accessi attraverso l'utilizzo di tali dispositivi come peraltro già è previsto in altri contesti di comunità (vedi l'accesso ad università, chiese, scuole, etc);
- in merito alla sanificazione periodica degli arredi e delle attrezzature a intervalli non superiori a sei ore, non si ritiene necessario indicare un intervallo di tempo

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

orario e comunque non è suggerita la "disinfezione" degli arredi e attrezzature con prodotti ad elevato impatto ambientale, ma una "pulizia approfondita" frequente delle superfici più toccate (almeno giornaliera) con <sup>IGIENIZZAZIONE</sup> ~~detergente neutro~~.

I servizi igienici richiedono di essere oggetto di "pulizia" dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di "disinfezione" almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore;

- in merito allo standard per il rapporto fra bambini/ragazzi accolti e spazio disponibile, il fatto che tutte le attività si svolgono all'aperto rappresenta certamente una opportunità privilegiata. Tuttavia, al fine di garantire il rispetto dei criteri di distanziamento, dovrà comunque essere individuato un numero di bambini/ragazzi in funzione dell'ampiezza dello spazio a disposizione e in relazione al rapporto numerico fra personale e bambini/ragazzi per fasce di età; le valutazioni del numero sostenibile potrà anche essere correlato ad un dato storico qualora disponibile;
- relativamente ai criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, si ritiene che la verifica dei requisiti di formazione e le competenze specifiche per l'incarico da svolgere siano il criterio di selezione fondamentale e imprescindibile. Il criterio di selezione sulla base dell'età del personale rispetto al rischio non è stato mai raccomandato dal CTS e non appare altresì coerente con il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" stipulato tra Governo e Parti sociali il 14/03/2020 ed emendato il 24/04/2020.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Nelle attuali condizioni epidemiologiche si rappresentano, invece, elementi di perplessità sulla "Riattivazione dei servizi educativi per la fascia 0-6 e progetti di attività ludico-ricreative – "centri estivi" – per bambini e ragazzi utilizzando le potenzialità di accoglienza dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti simili (ludoteche, centri per famiglie, oratori, etc.)", laddove non sia puntualmente garantito un adeguato distanziamento sociale sia per tipologia di spazi che per le difficoltà di gestione dell'utenza infantile per tempi prolungati.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che le decisioni su questo aspetto dovranno essere analizzate e modulate in base all'evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento ai dati ISS) e in coerenza con le misure contenitive messe in atto per la scuola.

## PROTOCOLLI SULLE CERIMONIE RELIGIOSE DEI CULTI

Il CTS, nella seduta n. 71 del 25/04/2020 ha acquisito le bozze dei documenti redatti dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno riguardanti la graduale ripresa delle celebrazioni religiose dei culti sul territorio nazionale. Per 3 di questi (Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni; Comunità Islamiche; Comunità Protestanti, Evangeliche, Anglicane) in momenti specifici di ciascuna celebrazione liturgica, il CTS ha rilevato alcune criticità per il controllo del contagio da SARS-CoV-2 che ha tempestivamente illustrato e ritornato al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione medesimo che ha integrato e recepito le raccomandazioni (allegati).

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

## MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO E RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

Il CTS, dopo ampia condivisione, approva le modalità relative alle misure di riduzione del contagio del SARS-CoV-2 nell'ambito del settore scolastico per lo svolgimento degli esami di stato nella scuola secondaria di secondo grado.

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività.

Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475)", sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore [...], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

L'urgenza di tale decisione risiedeva nell'esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico tra persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle attività di apprendimento in ambito scolastico. È stato altresì considerato l'impatto che la mobilità per l'espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione generale.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati. Questo dato è coerente con quanto registrato dal sistema di sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.

Al fine di garantire l'effettuazione dell'esame di Stato, che interesserà complessivamente circa 500.000 studenti, si propone il presente documento tecnico con l'obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente, ATA, assistenti tecnici amministrativi, presidenti di commissione e eventuali dirigenti tecnici in vigilanza e testimoni) nel contesto dell'espletamento dell'esame di stato.

Il CTS approva il documento con le proposte che seguono relative all'adozione di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l'utenza per lo svolgimento dell'esame di stato in sicurezza rispetto all'attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 13 maggio 2020.

Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato programmati per il corrente anno scolastico ed al fine di fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnico-sanitario provenienti dai dirigenti dei plessi scolastici durante lo svolgimento delle prove di esame orale, una delegazione di esperti del CTS sarà distaccato presso il Ministero dell'Istruzione a diretto supporto del Ministro.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che riguardano l'impatto sul controllo dell'epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni dovranno essere preventivamente analizzate in base all'evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento ai dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e complessivamente (non per singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento.

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell'epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c'è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.

Il documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi all'emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. Dall'analisi del livello di

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.

L'attuale normativa sull'organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul distanziamento e la specificità del settore necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua applicazione alla riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2020/2021 e che troverà diffusa trattazione in un documento dedicato.

Tuttavia, l'esigenza imminente di espletamento dell'esame di stato, limitatamente agli Istituti secondari di secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure.

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni.

## Misure di sistema

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha stanziato apposite risorse per lo svolgimento in sicurezza degli esami di stato.

Tra le misure di sistema è necessario valutare l'eventuale impatto degli spostamenti correlati all'effettuazione dell'esame di stato sulla motilità. Pertanto, tra le azioni di sistema si invita all'organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì qualora possibile, l'utilizzo del mezzo proprio.

## Misure di pulizia e di igienizzazione

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione dell'esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nel documento dell'8 maggio 2020 nella sezione relativa a "Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali" riportato in allegato 1.

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento della prova.

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, per l'accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame per permettere l'igiene frequente delle mani.

## Misure organizzative

Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per l'esame di stato dovrà dichiarare:

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d'esame e nei tre giorni precedenti;

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell'incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito.

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell'avvenuta ricezione.

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell'esame.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell'orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l'edificio scolastico subito dopo l'espletamento della prova.

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.

All'ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

All'atto della presentazione a scuola il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno produrre un'autodichiarazione (in allegato 2) attestante:

l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C nel giorno di espletamento dell'esame e nei tre giorni precedenti;

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

## Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell'esame

Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell'edificio scolastico, prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di "Ingresso" e "Uscita", in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di stato dovranno prevedere un ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d'aria; l'assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l'eventuale accompagnatore ivi compreso l'eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.

La commissione dovrà assicurare all'interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.

Dovrà essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato [https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5\\_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381](https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381).

I componenti della commissione dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).

Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità "mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di contatto stretto (vedi definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.

I componenti della commissione, il candidato, l'accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame dovrà procedere all'igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto, NON è necessario l'uso di guanti.

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di stato dovranno prevedere un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell'arrivo dell'assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

## Indicazioni per i candidati con disabilità

Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l'utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.

Inoltre, per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell'alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall'effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.

## Misure specifiche per i lavoratori

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

- nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- nel Decreto Legge "Rilancio Italia" del 13 maggio 2020, art 88.

## Indicazioni di informazione e comunicazione

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all'ingresso della scuola e nei

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

principali ambienti di svolgimento dell'Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l'inizio delle prove d'esame.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

## ALLEGATO 1

Estratto dal documento del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2. Versione dell'14 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 20/2020).

### Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali

Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato:

- Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.
- Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, ecc.

L'uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i locali che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe essere sufficiente.

La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone (es. nei centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) devono essere eseguiti con cura. Considerare l'uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia. L'utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali.

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.

L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti.

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

## ALLEGATO 2

### AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Cognome ..... Nome .....

Luogo di nascita ..... Data di nascita .....

Documento di riconoscimento .....

Ruolo..... (es. studente, docente, personale non docente, altro)

nell'accesso presso l'Istituto Scolastico .....

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara:

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data .....

Firma leggibile

(dell'interessato e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

## IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 PER IL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO: I CENTRI COMMERCIALI, PARCHI COMMERCIALI, FACTORY OUTLET E I MERCATI

Il CTS analizza, alla luce degli attuali indici epidemiologici, la possibile rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 per il settore produttivo del commercio al dettaglio.

Data la complessità della tematica, il CTS, dopo ampia discussione, rimanda ad un'ulteriore valutazione complessiva prevista nella prossima seduta.

## AUTOSCUOLE, CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA, SCUOLE NAUTICHE, STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA (ART. 122 E 123 DEL CODICE DELLA STRADA)

In riferimento al documento pervenuto denominato "proposta inerente la ripresa di alcune attività proprie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Area Trasporti" (allegato), il CTS precisa quanto segue:

- Procedura straordinaria per la formazione presso autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche, studi di consulenza automobilistica (artt. 122 e 123 del Codice della Strada):
  - Il CTS richiama al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ribadendo che i facciali filtranti FFP2, FFP3 ed analoghi, nell'ambito dell'emergenza pandemica da SARS-CoV-2, sono riservati solo a specifiche tipologie di lavoratori (operatori sanitari, ecc.).
  - I guanti doppi monouso (che devono, comunque, essere indossati secondo specifiche procedure di vestizione) potrebbero risultare poco tollerabili per periodi di tempo particolarmente prolungati, senza aumentare, di fatto, l'efficacia del contenimento del contagio rispetto all'impiego dei guanti singoli.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- Disposizioni straordinarie specifiche per l'utilizzo condiviso di veicoli e per lo svolgimento delle lezioni di guida/esercitazioni pratiche, degli esami pratici e degli spostamenti:
  - Il CTS rileva elementi di particolare criticità sulle procedure di pulizia e sanificazione di drizze, scotte, cime e, più in generale, di tutti i cordami presenti a bordo delle imbarcazioni.
  - Il CTS richiama al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ribadendo che i facciali filtranti FFP2, FFP3 ed analoghi, nell'ambito dell'emergenza pandemica da SARS-CoV-2, sono riservati solo a specifiche tipologie di lavoratori (operatori sanitari, ecc.).
  - I guanti doppi monouso (che devono, comunque, essere indossati secondo specifiche procedure di vestizione) potrebbero risultare poco tollerabili per periodi di tempo particolarmente prolungati, senza aumentare, di fatto, l'efficacia del contenimento del contagio rispetto all'impiego dei guanti singoli.
  - Il CTS rileva che, durante l'utilizzo condiviso degli autoveicoli (esercitazioni, spostamenti), in presenza di tutte le procedure igienico-sanitarie previste, compreso l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree e l'uso di guanti da parte degli occupanti (che dovranno essere max. 2: discente ed istruttore), l'installazione di eventuali elementi in plexiglass possa essere valutata sotto la diretta responsabilità dell'autoscuola o dell'intestatario del veicolo, rappresentando che, comunque, ciascun elemento installato sia assolutamente coerente con tutti i criteri di sicurezza alla guida (es. possibilità di consentire un'azione repentina dell'istruttore sul discente, che, a causa della presenza della barriera in plexiglass, potrebbe non essere tempestiva, ecc.) e nei limiti delle norme della circolazione.
- Procedure straordinarie per lo svolgimento degli esami di teoria presso gli uffici di Motorizzazione civile:

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- Il CTS rileva la criticità delle aggregazioni dei candidati in attesa, in entrata ed in uscita presso gli uffici sede di svolgimento degli esami di teoria, oltre che lo spostamento di grandi numeri di persone da e per gli uffici medesimi che possono essere mitigate dalla possibilità di svolgimento degli esami teorici presso autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche, anche in forma aggregata. Le modalità organizzative proposte, comprese quelle relative all'aumento del numero delle sedute di esame e del numero dei giorni in cui svolgere gli esami teorici, comunque non risolverebbe il problema delle aggregazioni, considerando anche il contingentamento degli ingressi dei candidati per il rispetto del distanziamento sociale all'interno dei locali.
- Procedure straordinarie per lo svolgimento degli esami di guida presso gli uffici di Motorizzazione civile:
  - Il CTS rileva la criticità della procedura nella fase 3 degli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria B, che prevede la presenza contemporanea di 3 persone all'interno delle vetture (candidato, istruttore, esaminatore) durante lo svolgimento della prova di esame. Ai fini del contenimento del contagio da SARS-CoV-2, il CTS raccomanda che questa fase di esame non ecceda, di norma, i 15 minuti, pur con le precauzioni adottate relativamente all'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e dei guanti da parte degli occupanti la vettura, riservando, se ritenuto possibile dal punto di vista normativo, l'eventuale impiego di telecamere ed altri dispositivi tecnologici in sostituzione del solo esaminatore in presenza.

## IPOTESI DI RIAPERTURA DEI PARCHI ZOOLOGICI

Il CTS analizza, alla luce degli attuali indici epidemiologici, la possibile riapertura dei parchi zoologici.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Data la specificità della tematica, il CTS rimanda ad una successiva valutazione complessiva con il supporto del Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità, prevista nella prossima seduta.

## ISTANZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI SULLE IPOTESI DI RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ DEGLI IPODROMI CON RIPRESA DELLE CORSE IPPICHE

Il CTS analizza, alla luce degli attuali indici epidemiologici, il documento concernente la possibile riapertura degli ippodromi con la ripresa delle corse ippiche inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (allegato).

Data la specificità della tematica, il CTS rimanda ad una successiva valutazione complessiva con il supporto del Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità, prevista nella prossima seduta.

## VENTILATORI POLMONARI


INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663



## PARERI

- Il CTS ratifica i seguenti pareri di ISS, sulla base delle evidenze documentali:
  - Integrazione documentale mascherine chirurgiche: [REDACTED]  
[REDACTED]
    - Il prodotto dovrebbe essere dotato di marchio CE e pertanto non necessita di una ulteriore valutazione perché il mandatario è il soggetto responsabile. La documentazione sembra essere completa.
    - Sono presenti i test relativi ai "Requisiti di prestazione" previsti dalla norma UNI EN 14683:2019 (efficienza filtrazione batterica, traspirabilità, pulizia microbica, pressione di resistenza agli spruzzi);
    - Sono presenti i test di Biocompatibilità eseguiti secondo la norma ISO 10993-10 (sensibilizzazione cutanea e irritazione) ed ISO 10993 -5 (test di tossicità in vitro);

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- È presente un dettagliato Technical Agreement con [REDACTED]
- Nella dichiarazione di conformità è riportato il Sistema di Qualità ISO 13485;
- Nella scheda delle caratteristiche del prodotto è riportato: Dispositivo medico di Classe I, Tipo I – non è presente indicazione sterile/non sterile, data di scadenza, numero di lotto.
- Integrazione documentale Fornitura [REDACTED] – mascherine chirurgiche – [REDACTED]
  - il lotto di produzione [REDACTED] riportato nel Certificate of Approval non corrisponde con il numero di lotto [REDACTED] riportato sul Test report del laboratorio [REDACTED] che ha effettuato le prove;
  - Non sono presenti le prove di biocompatibilità con la cute previste dalla UNI EN 10993 (citotossicità, sensibilizzazione, irritazione) né è stato allegato, in alternativa, un documento tecnico relativo alla valutazione biologica effettuata, su base bibliografica, dei materiali utilizzati per la produzione del dispositivo medico.
  - Non si evince la presenza del tipo di Sistema di Qualità applicato.
- Fornitura mascherine chirurgiche [REDACTED] valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e riscontri sui rilievi posti dal fornitore:
  - Nei rapporti di prova presentati non si fa alcun riferimento ai materiali costituenti la mascherina.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- Non risulta chiaro a quale riferimento normativo si faccia riferimento in merito ai materiali di fabbricazione delle mascherine. L'informazione precedentemente richiesta permetterebbe di collegare univocamente il prodotto al relativo test report. Se si tratta di una legge cinese ed esiste una autorizzazione alla produzione sembrerebbe, come dichiarato, che tale informazione sia disponibile.
- Il rapporto [REDACTED] rilasciato da [REDACTED] presenta due foto che sembrerebbero riguardare prodotti diversi. Il documento riporta un elenco di test effettuati senza alcuna evidenza dei risultati riscontrati. [REDACTED] sembrerebbe essere un laboratorio che opera [REDACTED]
- Si ribadisce che il rapporto [REDACTED] non riporta i valori riscontrati né gli esiti delle valutazioni di biocompatibilità, ma esclusivamente la voce "Pass"; alla luce di ciò non è possibile individuare, ad esempio, a quale categoria appartenga la mascherina (Tipo I, tipo II). Dal test report risulta non applicabile il test "Splash resistance". Nel rapporto si parla di "Medical Face Mask".
- Il test report [REDACTED] non riporta i riferimenti alle norme utilizzate per l'esecuzione dei test. Allegato al rapporto (versione cinese) è presente la foto di una mascherina che sembrerebbe diversa dalle altre due sopra citate.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- Nel rapporto si parla di "Surgical Mask"; è stato effettuato il test "Splash resistance".
- il certificato emesso dalla [redacted] peraltro su base volontaria, riporta come standard di riferimento la EN 14683 che non è l'unica norma tecnica di riferimento per la tipologia di dispositivo medico in questione. [redacted] esegue ispezioni sui fascicoli tecnici dei fabbricanti o dei loro fornitori. L'attività è di tipo volontario e non viene eseguita in qualità di organismo notificato. L'esito di tale verifica è un'opinione espressa da [redacted] in modo rintracciabile e certo, sotto forma di certificato. La verifica è un'attività effettuata in modo volontario, come terza parte indipendente, ed in nessun caso può costituire una consulenza. Per tali motivi lo si definisce un "certificato volontario", identificabile con la denominazione: "Certificate/Certificate (use of standard)". L'inserimento [redacted] (riportato nel certificato [redacted] visionato) nella sezione Check UCN Validity del sito [redacted] ha dato il seguente risultato: Certificate not valid.
- Alla luce di quanto sopra, sarebbe opportuno che venisse univocamente dichiarato il tipo di mascherina (I, II, IIR), informazione necessaria ai fini del corretto utilizzo del prodotto, e che si tratta di una unica tipologia di prodotto al quale risultano riferibili entrambi i rapporti di prova presentati, ciò anche in considerazione delle due denominazioni presenti nei due test report. Per i risultanti non presenti si rimanda alla responsabilità del fornitore e del laboratorio di prova coinvolto. Il fornitore dovrà

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

inoltre fornire il prodotto nel confezionamento mostrato nella foto disponibile che, come dichiarato, fa parte di una autorizzazione alla produzione a fronte di normativa cinese.

- Donazione della Repubblica Ceca di 500.000 maschere protettive:
  - La documentazione inviata è rappresentata solamente dalla nota verbale prot. 1336-1/2020 redatta dall'Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma per informare della donazione, da parte del Governo della Repubblica Ceca, di 500.000 mascherine facciali all'Italia e da un Certificato di Compliance, emesso in data 13/05/2020. Il Certificato di Compliance rilasciato [REDACTED] [REDACTED] attesta che le "Medical mask", prodotte dal [REDACTED] sono conformi alla norma EN 14683:2019 ed ai requisiti previsti dalla Direttiva 93/42/CEE.
  - Non è possibile esprimere un commento in merito alla rispondenza delle mascherine donate ai requisiti di prestazione previsti dalle normative UNI/EN 14683:2019 né a quelli di biocompatibilità previsti dalla norma UNI 10993-1:2010 perché non sono stati inviati i report con i dati relativi ai test. Manca, inoltre, una dichiarazione in merito all'aderenza ad un sistema di qualità.
- Donazione 5.000 mascherine dall' [REDACTED]
  - La documentazione che è stata inviata è comprensiva solamente di un rapporto di valutazione che si riferisce però a "protective coverall" e non a mascherine facciali e di un certificato che attesta l'aderenza da parte del fabbricante ad un sistema di qualità ISO 9001:2015.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- Il CTS ratifica i seguenti pareri del Ministero della Salute, sulla base delle evidenze documentali:
  - Unità Mobile per prelievo rapido tamponi [REDACTED]
    - Ai sensi del Decreto Legislativo 332/00, attuazione della Direttiva 98/79/CE, che regola attualmente la commercializzazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nell'Unione Europea, tali prodotti marcati CE, se non appartenenti all'allegato II della direttiva e se non destinati a test autodiagnostici, sono inseriti in banca dati mediante una procedura eseguita a cura del fabbricante, senza la preventiva verifica di un organismo notificato, e possono essere commercializzati in Italia anche se non registrati nella Banca dati del Ministero della Salute, ma registrati presso gli altri Stati Membri.
    - Il prodotto in questione è una stazione mobile adibita al prelievo rapido di tamponi. Tale prodotto non rientra nella definizione di dispositivo medico-diagnostico in vitro.
- Il CTS acquisisce il parere FAVOREVOLE della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su aggiornamento studio clinico [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere FAVOREVOLE della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su aggiornamento studio clinico [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere FAVOREVOLE della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su studio clinico [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su studio clinico [REDACTED] (allegato).

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

- Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su studio clinico [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su studio clinico [REDACTED] (allegato).
- Il CTS acquisisce il parere NON favorevole della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA su studio clinico scheda finale parere NON FAV studio [REDACTED] (allegato).

Il CTS conclude la seduta alle ore 17,15.

Dr Agostino MIOZZO	
Dr Fabio CICILIANO	
Dr Massimo ANTONELLI	
Dr Roberto BERNABEI	
Dr Silvio BRUSAFERRO	
Dr Claudio D'AMARIO	
Dr Mauro DIONISIO	
Dr Ranieri GUERRA	
Dr Achille IACHINO	
Dr Sergio IAVICOLI	
Dr Giuseppe IPPOLITO	
Dr Franco LOCATELLI	
Dr Nicola MAGRINI OR mand	
Dr Francesco MARAGLINO	
Dr Luca RICHELDI	
Dr Giuseppe RUOCCO	
Dr Nicola SEBASTIANI	

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E 18/04/2020, N. 663

Dr Andrea URBANI	
Dr Alberto VILLANI	
Dr Alberto ZOLI	

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.


# Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia

221.133 casi di COVID-19\* di cui:


25.446 operatori sanitari \$  
29.525 deceduti

(Ordinanza n. 640 del 27/02/2020)


AGGIORNAMENTO 13 maggio 2020




Età mediana dei casi: 62 anni



Fascia d'età (anni)	Deceduti In (%)	Letalità (%)
0-9	3 (0%)	0.2%
10-19	0 (0%)	0%
20-29	11 (0%)	0.1%
30-39	58 (0.2%)	0.3%
40-49	257 (0.9%)	0.9%
50-59	1051 (3.6%)	2.7%
60-69	3107 (10.5%)	10.4%
70-79	8196 (27.8%)	25.4%
80-89	12045 (40.8%)	30.7%
>90	4797 (16.2%)	27%
Non noto	0 (0%)	0%
Totale	29525 (100%)	13.4%




**Nota:** i dati più recenti (riquadri grigi) devono essere considerati provvisori sia per il ritardo di notifica dei casi più recenti sia perché i casi non ancora diagnosticati riporteranno in parte la data di inizio sintomi nei giorni del riquadro grigio.




Dato disponibile per 38.798 casi

## Numero totale di casi di COVID-19 diagnosticati dai laboratori regionali di riferimento



per Regione/PA di diagnosi  
(dato disponibile per 221.133)



per Provincia di domicilio/residenza  
(dato disponibile per 217.638)

\*Il flusso ISS raccoglie dati individuali di casi con test positivo per SARS-CoV-2 diagnosticati dalle Regioni/PPAA. I dati possono differire dai dati forniti dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile che raccolgono dati aggregati. \$ Dato non riferito al luogo di esposizione ma alla professione.

Sono risultati positivi il 99% dei campioni prelevati presso l'Istituto Superiore di Sanità dal Laboratorio nazionale di riferimento per COVID-19, cessato il 16 maggio 2020

\*La definizione internazionale di caso prevede che venga considerata caso confermato una persona con una conferma di laboratorio del virus che causa COVID-19 a prescindere dai segni e sintomi clinici  
<https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov>



**CAMERA DEI DEPUTATI  
COMMISSIONE XII (AFFARI SOCIALI)  
AUDIZIONE DEL DOTT. AGOSTINO MIOZZO  
COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

## IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) – IL TIMING

**Gennaio 2020**



**Task Force Coronavirus MinSalute**

**31 gennaio 2020**



**Dichiarazione dello stato di emergenza**

**3 Febbraio 2020**



**OCDPC n. 630 - il CTS viene costituito**

**7 Febbraio 2020**



**il CTS si riunisce per la prima volta**

**18 Aprile 2020**



**OCDPC n.663 viene integrato il CTS**

**13 Maggio 2020**




**al CTS si uniscono 6 nuove esperte**



**PROTEZIONE CIVILE**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile





## IL CTS

Il CTS “svolge funzioni di consulenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile in merito all’adozione delle più opportune misure di prevenzione necessarie a fronteggiare la diffusione delle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” **OCDPC n. 630**

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 esercita i suoi poteri avvalendosi in accordo con il Capo del Dipartimento del Servizio Nazionale di Protezione Civile, del Comitato Tecnico Scientifico **ART. 122 C. 6 LEGGE 24.04.2020 n. 27**



# IL CTS IN NUMERI

**RIUNIONI CTS dal 7  
FEBBRAIO**

**72**

**CONSIGLIO dei MINISTRI**


**3**

**INTERLOCUZIONI CON  
MINISTRI**

**15**

**PARERI TECNICI**

**351**





## IL CTS A SUPPORTO DIRETTO DEI MINISTRI:

**SALUTE**

**LAVORO E POLITICHE SOCIALI**

**MAECI**

**ISTRUZIONE**

**INTERNO**

**UNIVERSITA' E RICERCA**

**GIUSTIZIA**

**MiBACT**

**SVILUPPO ECONOMICO**

**INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**MIPAAF**

**AFFARI REGIONALI E  
AUTONOMIE**


**INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

**POLITICHE GIOVANILI E SPORT**

**PARI OPPORTUNITA' E  
FAMIGLIA**



**PROTEZIONE CIVILE**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile





## INDAGINE DI SIERO-PREVALENZA

### IL MINISTERO DELLA SALUTE

promuove un'indagine di siero-prevalenza della popolazione

#### OBIETTIVO

“Valutare la risposta anticorpale raggiunta nel corso del tempo nei confronti di SARS-CoV-2 e le differenze tra le diverse fasce d'età, sesso, regione di appartenenza ed attività economica, ed altri fattori di rischio”

#### CHI COINVOLGERA'

**150.000 INDIVIDUI**  
residenti in circa 2000 COMUNI



**PROTEZIONE CIVILE**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

**CAMERA DEI DEPUTATI  
COMMISSIONE XII (AFFARI SOCIALI)  
AUDIZIONE DEL DOTT. AGOSTINO MIOZZO  
COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**





*Al Ministro per le Pari Opportunità  
e la Famiglia*

*Gentilissimo,*

le rigorose misure di contenimento del contagio sin qui adottate hanno, com'è noto, comportato la impossibilità per i nostri bambini e i nostri ragazzi di poter giocare e dedicarsi ad attività ludico-ricreative ed educative, con evidente rischio, comprovato da numerosi studi di carattere medico scientifico, di comprometterne un sano sviluppo psico-fisico da esprimersi nell'ambito di una dimensione sociale.

Pertanto, la perdurante chiusura delle scuole, dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri estivi, solleva in modo evidente la necessità di adottare degli strumenti che consentano di conciliare la vita lavorativa dei genitori con l'esigenza di custodia e cura dei figli.

Entrambi gli argomenti sono stati evidenziati con forza dalle parole del Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, nell'informativa resa alle Camere giovedì 30 aprile 2020.

Si pone quindi, con urgenza, il tema della graduale riapertura dei luoghi deputati alle attività e dei servizi ludico-ricreativi ed educativi per minori.

Pertanto, su indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmetto di concerto con i miei colleghi, Ministra Lucia Azzolina, Ministra Nunzia Catalfo, Ministro Vincenzo Spadafora e Sottosegretaria Sandra Zampa, una proposta di linee guida che il Governo potrà adottare per la corretta formulazione dei necessari protocolli di sicurezza volti a prevenire o contenere il rischio di contagio da covid-19, nello svolgimento di attività ludico-ricreative ed educative.

Questa proposta è stata predisposta da un tavolo di lavoro condiviso con la Ministra dell'Istruzione, la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, la Sottosegretaria alla Salute con delega alla medicina dell'infanzia e dell'adolescenza, la Conferenza delle Regioni, l'UPI – Unione Province Italiane, l'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e la SIP – Società Italiana di Pediatria.

Nel rimanere a disposizione per qualunque chiarimento, vi chiediamo una valutazione urgente, già nella giornata di domani, della proposta allegata e vi invitiamo a modificarla o integrarla con ogni prescrizione ritenuta utile o necessaria.

*Elena Bonetti*

---

CTS – Comitato tecnico-scientifico  
di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo della Protezione Civile del 03/02/2020, n. 630  
Dott. Agostino Miozzo  
Coordinatore del CTS

# **LINEE DI ORIENTAMENTO E PROPOSTE PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI E RAGAZZI NELLA FASE 2 DI EMERGENZA COVID-19**

Un documento di lavoro



**LINEE DI ORIENTAMENTO E PROPOSTE PER LA GESTIONE  
IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ  
E GIOCO PER BAMBINI E RAGAZZI NELLA FASE 2 DI EMERGENZA COVID-19  
UN DOCUMENTO DI LAVORO\***

## Sommario

**Introduzione:** nuove opportunità per garantire ai bambini e ai ragazzi l'esercizio del diritto alla socialità e al gioco

**Riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di età inferiore ai tre anni e ragazzi con genitori o adulti familiari**

Decorrenza: maggio 2020

**Attività organizzate per bambini di età superiore ai tre anni e ragazzi, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi simili (fattorie didattiche, etc.)**

Decorrenza: dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo

**Riattivazione dei servizi educativi per la fascia 0-6 e progetti di attività ludico-ricreative – “centri estivi” – per bambini e ragazzi utilizzando le potenzialità di accoglienza dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti simili (ludoteche, centri per famiglie, oratori, etc.)**

Decorrenza: giugno 2020

## Conclusioni

\*AVVERTENZA Il presente documento è stato elaborato in coerenza con gli orientamenti contenuti nel “Documento della Società italiana di Pediatria sulle attività extra domestiche per soggetti in età evolutiva per la fase 2 durante l'emergenza SARS CoV 2”, nonché avendo a riferimento le “Proposte e linee di indirizzo per modalità alternative di gestione in sicurezza dei centri estivi e delle attività per minori in fase 2 di emergenza COVID 19” elaborato a cura della Regione Emilia Romagna e il documento di Proposte per la ripresa delle attività educative e scolastiche elaborato a cura di ANCI.

**INTRODUZIONE:** nuove opportunità per garantire ai bambini e ai ragazzi l'esercizio del diritto alla socialità e al gioco

L'emergenza sanitaria determinatasi nel periodo recente in conseguenza della diffusione epidemica del COVID19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente – in particolare nella cosiddetta FASE 1 dell'emergenza COVID19 – la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico. Tali provvedimenti, cui si è accompagnata anche la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, hanno limitato drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per tutti i bambini e ragazzi.

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze dei medesimi provvedimenti è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere di bambini e ragazzi che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco e all'educazione.

Partendo dalle circostanze sopra richiamate, il presente documento nasce nella prospettiva di individuare orientamenti e proposte per realizzare – nella attuale FASE 2 dell'emergenza covid19 – opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e ragazzi.

Tale prospettiva viene perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco e in generale all'educazione dei bambini e dei ragazzi e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo e ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse possibili iniziative.

Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, che va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.

Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessità di avere linee guida generali e unitarie relativamente ai requisiti per la riapertura delle attività (in relazione agli standard ambientali e di rapporto numerico e alla definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini, sugli operatori e sulle famiglie).

Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare in corso di frequenza sia sui bambini

che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali e ai diversi materiali impiegati.

Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti il “come” attuare condizioni che consentano di offrire opportunità positive in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibili date le circostanze.

Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e attività prospettate nelle diverse sezioni del documento:

la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale adulto-bambino nel caso dei bambini di età inferiore ai tre anni, ovvero mediante l'organizzazione delle attività in piccoli gruppi nel caso dei bambini più grandi e dei ragazzi, evitando contatti tra gruppi diversi;

l'attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire attività di piccolo gruppo;

l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, per ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.

Con questi presupposti e finalità generali, il presente documento tratta tre distinte tipologie di interesse, che potranno trovare realizzazione progressiva a decorrere dalle prossime settimane e nei successivi prossimi mesi e dunque nella fase temporale che ci separa dalla riapertura dei servizi educativi e delle scuole nel prossimo anno scolastico.

In particolare, ci si riferisce alle seguenti possibilità:

#### **a decorrere dal mese di maggio**

riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di età inferiore ai tre anni e ragazzi con genitori o adulti familiari (anche non parenti)

#### **a decorrere dal 18 maggio e per il periodo estivo**

realizzazione di attività organizzate per bambini di età superiore ai tre anni e ragazzi, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche attraverso sperimentazioni innovative nell'orizzonte dell'“outdoor education”

#### **a decorrere dal mese di giugno e per il periodo estivo**

riattivazione dei servizi educativi per la fascia 0-6 e realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative – “centri estivi” – per bambini e ragazzi, utilizzando le potenzialità di accoglienza dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti simili

Non sfugge come la finalità perseguita di ripristinare le condizioni per l'esercizio da parte di bambini e ragazzi del diritto alla socialità e al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare si



intrecci fortemente con le problematiche inerenti la conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori, chiamati – con maggiore intensità a partire dalla FASE 2 rispetto alla fase immediatamente precedente – a riprendere le proprie attività di lavoro. Per questo motivo, nella circostanza in cui la richiesta di accesso alle opportunità che prevedono un affidamento temporaneo del bambino/ragazzo siano superiori alle possibilità ricettive offerte, non potrà che provvedersi a selezionare la domanda tenendo conto anche delle effettive esigenze delle famiglie in quanto legate al tema della conciliazione.

D'altra parte, poiché – con ogni evidenza – il diritto dei bambini e dei ragazzi alla socialità e al gioco è di natura universale e non certo derivante dalla condizione di lavoro dei genitori, sarà la pluralità delle offerte previste a garantire che nessun bambino/ragazzo sia escluso dalla possibilità di vivere esperienze garantite e sicure al di fuori del contesto domestico.

Riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di età inferiore ai tre anni e ragazzi con genitori o adulti familiari

DECORRENZA: maggio 2020

Parchi e giardini pubblici rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti, e certamente anche per bambini e ragazzi, che possono godersi della possibilità di realizzare esperienze all'area aperta sia orientate alla scoperta dell'ambiente che alla realizzazione di attività di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso.

La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire di casa, sebbene – con ogni evidenza – richieda di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia, in carico alla responsabilità degli adulti presenti, che sia rispettato il prescritto distanziamento sociale.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano:

#### **Accessibilità**

#### **Compiti del gestore**

**Responsabilità del genitore o dell'adulto familiare accompagnatore**

(o del ragazzo se almeno 14enne)

#### **Accessibilità**

da parte di bambini e ragazzi da 0 a 17 anni con obbligo di accompagnamento da parte di genitore o di altro adulto familiare anche non parente in caso di bambini al di sotto dei 14 anni libera, con la sola necessità di prenotazione al fine di realizzare un efficace contingentamento e per prevenire condizioni di affollamento dell'area

limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento sociale nell'area interessata

#### **Compiti del gestore**

mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di: manutenzione e controllo quotidiano [VALUTARE SE POSSIBILE INDICARE PERIODICO E NON QUOTIDIANO]

sanificazione periodica di arredi e attrezzature  
 controllo degli accessi  
 manutenzione ordinaria dello spazio, mediante:  
 definizione e controllo dei suoi confini  
 controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti  
 sanificazione periodica degli arredi e delle attrezzature a intervalli non superiori a sei ore (almeno due volte al giorno [VALUTARE SE POSSIBILE MANTENERE SANIFICAZIONE PERIODICA SENZA INDICARE L'INTERVALLO ORARIO])  
 controllo degli accessi, verificando in particolare:  
 che bambini e ragazzi siano accompagnati da adulti  
 che tutte le persone che accedono non mostrino sintomi febbrili (attraverso l'utilizzo del termoscanner o, in alternativa, mediante auto-dichiarazione dell'adulto accompagnatore ai sensi del D.P.R. 445/00) e che siano dotate di mascherine se di età superiore ai tre anni [VERIFICARE SE IL PROTOCOLLO ESPRESSO SIA NECESSARIO PER ACCESSO AL PARCO O SOLO AD AREE GIOCO DELIMITATE]  
 che non si determinino densità sociali tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).  
**nota bene:** in caso di presenza di ragazzi di almeno 14 anni, il cui accesso è consentito anche senza accompagnamento da adulto familiare, gli operatori che vigilano sull'area dovranno specificamente la loro sorveglianza in ordine al rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale

## Responsabilità del genitore o dell'adulto familiare accompagnatore

(o del ragazzo se almeno 14enne)

attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino/ragazzo con particolare riguardo ai bambini nei primi tre anni di vita e in caso di soggetti con patologie N.P.I., fragilità, cronicità; in particolare:  
 in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare carrozzina, passeggino e/o simili, ovvero, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore

in caso di bambini o ragazzi da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, garantire presenza di adulto accompagnatore

**nota bene:** in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non è necessario l'accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al ragazzo stesso,



sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull'area, la responsabilità di mantenere il distanziamento sociale garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale.

Attività organizzate per bambini di età superiore ai tre anni e ragazzi, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi simili (fattorie didattiche, etc.)

DECORRENZA: dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo

La realizzazione di esperienze e attività all'aperto rappresenta una opportunità fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico di bambini e ragazzi e sempre di più il tema ha assunto centralità e attenzione all'interno della definizione di "outdoor education", con cui si sottolinea non solo l'aspetto ricreativo, ma innanzitutto il legame fra l'esperienza dell'ambiente e della natura e lo sviluppo di importanti dimensioni dell'esperienza individuale.

A partire dalla decorrenza del 18 maggio, gli enti interessati avranno l'opportunità di avviare i percorsi per definire, sentiti i soggetti coinvolti e d'intesa con i gestori, la progettazione e l'organizzazione delle attività. I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati nonché da organizzazioni e enti del cd. "Terzo Settore".

All'interno di questa prospettiva, molte sperimentazioni innovative si sono sviluppate non solo all'interno di esperienze internazionali nord europee di più lunga tradizione, ma per meritoria iniziativa di quelle realtà locali che hanno positivamente investito in questo settore (a titolo di esempio, il Comune di Firenze con il progetto "pollicino verde").

La realizzazione di attività all'aperto – nella presente circostanza – rappresenta peraltro un importante elemento in ordine alla possibilità di garantire che l'esperienza di bambini e ragazzi si realizzi in ambiente per sua natura areato e in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento sociale.

Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e ragazzi accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano:

**Accessibilità**

**Standard per il rapporto fra bambini/ragazzi accolti e spazio disponibile**

**Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini/ragazzi e strategie generali per il distanziamento sociale**

**Principi generali di igiene e pulizia**

**Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori**

**Orientamenti generali per la programmazione delle attività**

## **Accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini/ragazzi**

### **Triage in accoglienza**

### **Progetto organizzativo del servizio offerto**

### **Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità**

### **[AGGIUNGERE FILIERA DELLA RESPONSABILITÀ CON LIBERATORIA DEI GENITORI SU PARTE DI RISCHIO RESIDUA]**

### **Accessibilità**

Le condizioni di salute dei bambini e ragazzi che partecipano all'offerta delle opportunità devono essere considerate con l'aiuto del pediatra di libera scelta, anche per l'eventuale segnalazione della necessità di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate.

In via generale, l'accesso potrà realizzarsi alle seguenti condizioni:

da parte di tutti i bambini e ragazzi a partire dai 3 anni di età

si intende che il progetto dovrà preferibilmente essere circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini/ragazzi accolti; a tale scopo, per esempio, potranno essere distinte fasce relative a scuola dell'infanzia (3/5), scuola primaria (6/11) e scuola secondaria (12/17)

mediante iscrizione

sarà il gestore a definire tempi e modi di iscrizione dandone comunicazione in modo pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte

con criteri di selezione della domanda da definirsi nel caso di domande superiori alla ricettività prevista

### **Standard per il rapporto fra bambini/ragazzi accolti e spazio disponibile**

Il fatto che tutte le attività si svolgono all'aperto rappresenta certamente una opportunità privilegiata.

Ciò premesso, in considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento sociale, è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate.

### **Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini/ragazzi e strategie generali per il distanziamento sociale**

A titolo di orientamento, il rapporto numerico minimo fra operatori e bambini e ragazzi potrà essere graduato in relazione all'età dei bambini/ragazzi nel modo seguente:



per i bambini in età di scuola dell'infanzia si potrebbe immaginare un rapporto di un adulto ogni 5 bambini  
per i bambini in età di scuola primaria si potrebbe immaginare un rapporto di un adulto ogni 7 bambini  
per i bambini in età di scuola secondaria si potrebbe immaginare un rapporto di un adulto ogni 10 bambini

### **Principi generali di igiene e pulizia**

Come noto, l'infezione virale si realizza per *droplets* (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutando o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate).

Tenendo conto di quanto sopra, le misure di prevenzione da applicare sempre sono: lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso, non tossire o starnutire senza protezione, mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro dalle altre persone, non toccarsi il viso con le mani.

Particolare attenzione deve essere rivolta all'utilizzo corretto delle mascherine.

Le operazioni di sanificazione periodica dei materiali dovranno essere svolte in modo tale da prevenire la possibilità di utilizzo dello stesso materiale da parte di bambini/ragazzi diversi senza sanificazione intermedia. **[VALUTARE SE SIA SUFFICIENTE UNA SANIFICAZIONE GIORNALIERA]**

I servizi igienici richiedono di essere oggetto di sanificazione dopo ogni volta che sono stati utilizzati. **[VALUTARE SE SIA SUFFICIENTE UNA SANIFICAZIONE GIORNALIERA]**

### **Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori**

Oltre alla verifica dei requisiti di formazione, può essere utile privilegiare personale più giovane e in piena salute, considerandolo meno esposto al rischio di contagio e a possibili complicanze, mentre è comunque opportuno prevedere un certo numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità.

In via complementare, costituirà una opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente formati.

Tutto il personale (professionale e volontario) deve essere formato sui temi della prevenzione di CoVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.

Molto importante è anche che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all'età dei bambini che accoglierà e così in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con i bambini.

### **Orientamenti generali per la programmazione delle attività e stabilità nel tempo della relazione fra operatori e gruppi di bambini/ragazzi**

L'orientamento generale è di lavorare per gruppi piccoli di bambini, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra piccolo gruppo di bambini e operatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.

Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.

La realizzazione delle diverse attività programmate dovrebbe realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:

continuità di relazione fra operatori e piccoli gruppi di bambini, anche ai fini di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio

igienizzazione periodica delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività

lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumo di pasti

### **Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini/ragazzi**

È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini si svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è opportuno scaglionarne la programmazione nell'arco di un tempo complessivo congruo. Meglio inoltre organizzare l'accoglienza all'esterno dell'area segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare.

I genitori o altri familiari adulti accompagnatori non dovrebbero variare nel corso del periodo di frequenza e non dovrebbero essere persone anziane o affette da patologie di apprezzabile rilievo.

Necessario il controllo della temperatura mediante termo-scanner prima dell'accesso all'area. Altresì utile e opportuno che in occasione

dell'ingresso nell'area ogni bambino abbia la possibilità di lavarsi le mani con acqua e sapone o con gel igienizzante.

Le due operazioni di cui sopra dovranno ovviamente essere realizzate anche nel caso degli operatori che entrano in turno.

### **Triage in accoglienza**

I punti di accoglienza dovrebbero essere all'esterno dell'area /struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. È inoltre opportuno che ingressi e uscite siano scaglionati almeno di 5/10 minuti.

Ove possibile, potranno opportunamente essere differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati.

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana/lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all'accompagnatore (il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali).

I bambini con temperatura uguale o superiore a 37.5°C e altri segni di malattia non devono essere ammessi nella struttura.

La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche:

chiedere ai genitori se il bambino ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa

osservare il bambino per rilevare segni evidente di malattia, come intenso rossore sulle gote, tosse, difficoltà a respirare, spossatezza o irritabilità

dopo aver igienizzato le mani, verificare la temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione)

Le stesse valutazioni vanno fatte in entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore.

### **Progetto organizzativo del servizio offerto**

Il gestore dell'attività dovrà garantire l'elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune



sede di svolgimento delle attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali.

Il progetto organizzativo del servizio offerto dovrà essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente all'interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno.

Il progetto di cui sopra dovrà contenere le seguenti informazioni:

*calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento*, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all'utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate

*numero e età dei bambini/ragazzi accolti*, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento sociale

*ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale*, mediante l'utilizzo di una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, etc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento sociale **[VALUTARE SE SIA UNA MISURA NECESSARIA O ELIMINABILE]**

*tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero* di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall'inizio al termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e/o di igienizzazione degli spazi e materiali

*elenco del personale impiegato* (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini/ragazzi accolti), ivi compresa la previsione di una *figura di coordinamento educativo e organizzativo* del gruppo degli operatori

specifiche modalità previste nel caso di *accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità*, identificando le modalità di consultazione dei servizi socio-sanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare

specifiche modalità previste per l'*eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini/ragazzi*, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l'accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento sociale

modalità previste per la *verifica della condizione di salute del personale impiegato*, attraverso dichiarazioni e/o certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali

*elenco dei bambini/ragazzi accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione di salute*, attraverso dichiarazioni e/o certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali

quadro dettagliato dei *protocolli operativi* (da approvarsi a cura della ASL) che garantiscano:

il rispetto delle *prescrizioni igieniche inerenti la manutenzione ordinaria dello spazio*, il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa sanificazione periodica

le previste modalità di *verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all'area* e del regolare utilizzo delle mascherine quanto eventualmente inerente la *preparazione e/o consumo di pasti*

### **Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità**

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini e ragazzi con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini e ragazzi con disabilità, dovrebbe essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino/ragazzo, anche favorendo il rapporto numerico 1 a 1.

Il personale coinvolto dovrà essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini e ragazzi con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

Riattivazione dei servizi educativi per la fascia 0-6 e progetti di attività ludico-ricreative – “centri estivi” – per bambini e ragazzi utilizzando le potenzialità di accoglienza dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti simili (ludoteche, centri per famiglie, oratori, etc.)

**DECORRENZA:** giugno 2020

La riattivazione dei servizi educativi rivolti all’infanzia, nella fascia 0-6 si potrà realizzare come da specifiche indicazioni e protocolli operativi che sono in discussione nella Commissione 0-6 istituita presso il Ministero dell’Istruzione.

L’utilizzo di sedi ordinariamente ospitanti servizi educativi per l’infanzia e scuole per realizzare “centri estivi” che offrano un programma di attività ludico-ricreative nel periodo estivo in cui gli stessi servizi educativi e scuole prevedono una fase di chiusura ha una tradizione molto forte e radicata in numerosissime realtà locali.

Le sedi di servizi educativi e scuole maggiormente utilizzate per questo scopo sono naturalmente quelle che sono dotate di un generoso spazio verde dedicato poiché – evidentemente – questo consente di realizzare attività anche all’aperto e certo diverse da quelle che caratterizzano l’attività didattica che si svolge durante il calendario scolastico.

Non è naturalmente esclusa la possibilità di utilizzare anche altre sedi simili, a patto che le stesse offrano le medesime funzionalità necessarie, in termini di spazi per le attività all’interno e all’esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla preparazione e/o distribuzione di pasti.

In generale, il progetto delle attività offerte predilige il riferimento ad attività ludiche che consentono di utilizzare il tempo della giornata in modo disteso e piacevole.

I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati nonché da organizzazioni e enti del cd. “Terzo Settore”.

Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e ragazzi accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano:

**Accessibilità**



**Standard per il rapporto fra bambini/ragazzi accolti e spazio disponibile**

**Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini/ragazzi e strategie generali per il distanziamento sociale**

**Principi generali di igiene e pulizia**

**Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori**

**Orientamenti generali per la programmazione delle attività e stabilità nel tempo della relazione fra operatori e gruppi di bambini/ragazzi**

**Accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini/ragazzi**

**Triage in accoglienza**

**Progetto organizzativo del servizio offerto**

**Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità**

## **Accessibilità**

Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai “centri estivi” devono essere considerate con l'aiuto del pediatra di libera scelta.

Dovranno in ogni caso essere previsti dei criteri di priorità nell'accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro (per esempio situazioni con entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working, condizioni di fragilità, etc.)

In via generale, l'accesso potrà realizzarsi alle seguenti condizioni:

da parte di tutti i bambini e ragazzi

si intende che il progetto dovrà preferibilmente essere circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini/ragazzi accolti; a tale scopo, per esempio, potranno essere distinte fasce relative nido d'infanzia (0/2), scuola dell'infanzia (3/5), scuola primaria (6/11) e scuola secondaria (12/17)

mediante iscrizione

sarà il gestore a definire tempi e modi di iscrizione dandone comunicazione in modo pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte

con criteri di selezione della domanda nel caso di domande superiori alla ricettività prevista; ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa, dovrà essere redatta una graduatoria di accesso che tenga conto di alcuni criteri, quali ad esempio:

la condizione di disabilità del bambino/ragazzo

la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino/ragazzo

il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino/ragazzo

### **Standard per il rapporto fra bambini/ragazzi accolti e spazio disponibile**

In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento sociale, è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate.

Va da sé che le verifiche sulla funzionalità dell'organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività programmate non potrà prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio dal punto di vista della sicurezza.

In considerazione delle necessità di distanziamento è opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno (anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra).

Vista l'organizzazione in piccoli gruppi sarà necessario lo sforzo di individuare una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività dei "centri estivi" nell'ambito del territorio di riferimento.

In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente (tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo).

### **Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini/ragazzi e strategie generali per il distanziamento sociale**

I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini nelle attività comuni come il pasto o l'uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di CoVID-19.

A titolo di orientamento, il rapporto numerico minimo fra operatori e bambini e ragazzi potrà essere graduato in relazione all'età dei bambini/ragazzi nel modo seguente:

per i bambini in età di nido d'infanzia si potrebbe immaginare un rapporto di un adulto ogni 3 bambini

per i bambini in età di scuola dell'infanzia si potrebbe immaginare un rapporto di un adulto ogni 5 bambini

per i bambini in età di scuola primaria si potrebbe immaginare un rapporto di un adulto ogni 7 bambini

per i bambini in età di scuola secondaria si potrebbe immaginare un rapporto di un adulto ogni 10 bambini

Va da sé che oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico occorrerà operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento sociale.

### **Principi generali di igiene e pulizia**

Come noto l'infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate).

Tenendo conto di quanto sopra, le misure di prevenzione da applicare sempre sono:

lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso

non tossire o starnutire senza protezione

mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro dalle altre persone

non toccarsi il viso con le mani

pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto

areggiare frequentemente i locali

Tutto questo – come è evidente – si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti.

Particolare attenzione deve essere rivolta all'utilizzo corretto delle mascherine.

Le operazioni di sanificazione periodica degli ambienti e dei materiali dovranno essere svolte in modo tale da prevenire la possibilità di utilizzo dello stesso materiale da parte di bambini/ragazzi diversi senza sanificazione intermedia. [VALUTARE SE SIA SUFFICIENTE UNA SANIFICAZIONE GIORNALIERA]

I servizi igienici richiedono di essere oggetto di sanificazione dopo ogni volta che sono stati utilizzati. [VALUTARE SE SIA SUFFICIENTE UNA SANIFICAZIONE GIORNALIERA]

### **Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori**

Oltre alla verifica dei requisiti di formazione, può essere utile privilegiare personale più giovane e in piena salute, considerandolo meno esposto al rischio di contagio e di possibili complicanze, mentre è comunque opportuno prevedere un certo numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità.



In via complementare, costituirà una opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente formati.

Tutto il personale (professionale e volontario) deve essere formato sui temi della prevenzione di CoVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.

Molto importante è anche che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all'età dei bambini che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con i bambini.

### **Orientamenti generali per la programmazione delle attività e stabilità nel tempo della relazione fra operatori e gruppi di bambini/ragazzi**

L'orientamento generale è di lavorare per gruppi piccoli di bambini, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra piccolo gruppo di bambini e operatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.

Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.

La realizzazione delle diverse attività programmate dovrebbe realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:

continuità di relazione fra operatori e piccoli gruppi di bambini anche ai fini di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;

igienizzazione periodica delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività;

lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumo di pasti;

attenzione alla non condivisione dell'utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel momento del consumo del pasto

non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini.

## **Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini/ragazzi**

È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini si svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è opportuno scaglionare la programmazione nell'arco di un tempo complessivo congruo. Meglio inoltre organizzare l'accoglienza all'esterno dell'area segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare.

I genitori o altri familiari adulti accompagnatori non dovrebbero variare nel corso del periodo di frequenza e non dovrebbero essere persone anziane o affette da patologie di apprezzabile rilievo.

Necessario il controllo della temperatura mediante termo-scanner prima dell'accesso all'area. Altresì utile e opportuno che in occasione dell'ingresso nell'area ogni bambino abbia la possibilità di lavarsi le mani con acqua e sapone o con gel igienizzante.

Le due operazioni di cui sopra dovranno ovviamente essere realizzate anche nel caso degli operatori che entrano in turno.

## **Triage in accoglienza**

I punti di accoglienza dovrebbero essere all'esterno dell'area / struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. È inoltre opportuno che ingressi e uscite siano scaglionati almeno di 5/10 minuti.

Ove possibile, potranno opportunamente essere differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati.

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana/lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all'accompagnatore (il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali).

I bambini con temperatura uguale o superiore a 37.5°C e altri segni di malattia non devono essere ammessi nella struttura.

La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche:

chiedere ai genitori se il bambino ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa

osservare il bambino per rilevare segni evidente di malattia, come intenso rossore sulle gote, tosse, difficoltà a respirare, spossatezza o irritabilità

dopo aver igienizzato le mani, verificare la temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione)

Le stesse valutazioni vanno fatte in entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore.

### **Progetto organizzativo del servizio offerto**

Il gestore dell'attività dovrà garantire l'elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune sede di svolgimento delle attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali.

Il progetto organizzativo del servizio offerto dovrà essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente all'interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno.

Il progetto di cui sopra dovrà contenere le seguenti informazioni:

calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all'utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate

numero e età dei bambini/ragazzi accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento sociale

ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l'utilizzo di una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, etc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento sociale. **[VALUTARE SE SIA UNA MISURA NECESSARIA O ELIMINABILE]**

tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall'inizio al termine della frequenza



e individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e/o di igienizzazione degli spazi e materiali  
 elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini/ragazzi accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori

specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi socio-sanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare

specifiche modalità previste per l'eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini/ragazzi, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l'accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento sociale

modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e/o certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali

elenco dei bambini/ragazzi accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e/o certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali

quadro dettagliato dei protocolli operativi (da approvarsi a cura della ASL) che garantiscano:

il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti la manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa sanificazione periodica

le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo delle mascherine quanto eventualmente inerente la preparazione e/o consumo di pasti

### **Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità**

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini e ragazzi con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini e ragazzi con disabilità, dovrebbe essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino/ragazzo, anche favorendo il rapporto numerico 1 a 1.

Il personale coinvolto dovrà essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini e ragazzi con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

## Conclusioni

Il documento prodotto ha l'evidente obbiettivo di costituire un orientamento generale unitario per lo sviluppo coordinato di esperienze e attività sull'intero territorio nazionale.

Se questa caratteristica – che da più parti è stata richiesta – risponde all'esigenza di non rendere frammentate le esperienze che si svilupperanno, non deve essere affatto sottovalutata l'esigenza di consentire e incentivare la creatività progettuale che potrà esprimersi sul territorio, anche come elemento di valore delle risorse che ogni territorio potrà mettere in gioco per lo sviluppo delle diverse iniziative.

I prossimi mesi potranno essere, da questo punto di vista, un laboratorio che aiuterà tutti a capire come riaprire le istituzioni educative e scolastiche con il prossimo anno scolastico, in una condizione in cui gli elementi di garanzia sanitaria dovranno necessariamente integrarsi con una organizzazione delle strutture e dei progetti diversa da quella che ha caratterizzato la fase precedente l'emergenza sanitaria.

Si può auspicare che il passaggio che ci è di fronte – oggettivamente delicato e non semplice – potrà consegnare al termine del suo percorso un quadro nuovo in cui il superamento intelligente e insieme creativo delle difficoltà avrà condotto a inserire nel nostro sistema educativo e scolastico positivi elementi innovativi.

Per tutto questo è opportuno lavorare insieme e mai come in questo momento è importante riuscire a farlo nell'interesse dei bambini e delle loro famiglie.



## PROTOCOLLO CON LA COMUNITÀ DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazione del culto, sono predisposte le seguenti misure.

### 1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI RELIGIOSE

- 1.1 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
- 1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.
- 1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.
- 1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
- 1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
- 1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
- 1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
- 1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l'accesso

in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.11 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione di riferimento.

## 2. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE FUNZIONI LITURGICHE

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 Ove prevista, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

2.4 La distribuzione del Pane e dell'Acqua avverrà dopo che il celebrante avrà curato l'igiene delle mani e indossato guanti monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza – avrà cura di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con i fedeli.

2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

## 3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,

individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

#### 4. COMUNICAZIONE

4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

#### 5. ALTRI SUGGERIMENTI

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

*Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.*

I rappresentanti      Prof. Avv. Giuseppe Conte

Cons. Pref. Luciana Lamorgese

*Presidente del Consiglio*

*Ministro dell'Interno*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Roma, 15 maggio 2020



## PROTOCOLLO CON LE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazione del culto, sono predisposte le seguenti misure.

### 1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI RELIGIOSE

- 1.1 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
- 1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.
- 1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.
- 1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
- 1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
- 1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
- 1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
- 1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l'accesso

in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si dà indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.11 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell'ente di culto.

## 2. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 È consentita la presenza di un solo cantore.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

## 3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

## 4. COMUNICAZIONE

4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;

- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

## 5. ALTRI SUGGERIMENTI

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

*Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.*

I rappresentanti

Prof. Avv. Giuseppe Conte

Cons. Pref. Luciana Lamorgese

*Presidente del Consiglio*

*Ministro dell'Interno*

---

---

---

---

Roma, 15 maggio 2020



## PROTOCOLLO CON LE CONFESSIONI

## COMUNITÀ INDUISTA, BUDDISTA (UNIONE BUDDISTA E SOKA GAKKAI), BAHÀ'Ì E SIKH

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

## 1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI FUNZIONI RELIGIOSE

- 1.1 È consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
- 1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.
- 1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione religiosa sono tenuti a indossare mascherine.
- 1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
- 1.5 Alle autorità religiose o responsabili del luogo di culto è affidato il compito di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
- 1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
- 1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
- 1.8 Non è consentito accedere al luogo della funzione religiosa a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive Comunità religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area della funzione religiosa.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.11 Le autorità religiose, i ministri di culto o i responsabili del luogo di culto (uomini e donne) autorizzati dalle rispettive confessioni religiose possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione della confessione di riferimento.

## 2. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE FUNZIONI RELIGIOSE

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 Ove previsto, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

## 3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni funzione.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

## 4. COMUNICAZIONE

4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

## 5. ALTRI SUGGERIMENTI

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

*Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.*

I rappresentanti

Prof. Avv. Giuseppe Conte

Cons. Pref. Luciana Lamorgese

*Presidente del Consiglio*

*Ministro dell'Interno*

---

---

---

---

---

---

---

---

Roma, 15 maggio 2020



## PROTOCOLLO CON LE COMUNITÀ ISLAMICHE

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

### 1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI PREGHIERA

- 1.1 È consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
- 1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.
- 1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera sono tenuti a indossare mascherine.
- 1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
- 1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di preghiera allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
- 1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
- 1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
- 1.8 Non è consentito accedere al luogo della preghiera a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive comunità, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area della preghiera.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.11 I ministri di culto o responsabili di comunità (uomini e donne) autorizzati dai rispettivi organismi religiosi possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione del responsabile della comunità.

## 2. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLA PREGHIERA

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale – in particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio.

## 3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni preghiera.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

## 4. COMUNICAZIONE

4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;

- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

#### 5. ALTRI SUGGERIMENTI

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

5.2 Il luogo di culto resterà chiuso qualora non si sia in grado di rispettare le misure sopra disciplinate.

*Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.*

I rappresentanti      Prof. Avv. Giuseppe Conte

Cons. Pref. Luciana Lamorgese

*Presidente del Consiglio*

*Ministro dell'Interno*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Roma, 15 maggio 2020



## PROTOCOLLO CON LE COMUNITÀ ORTODOSSE

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

### 1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI RELIGIOSE

- 1.1 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
- 1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.
- 1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.
- 1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
- 1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
- 1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
- 1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
- 1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

- 1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
- 1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
- 1.11 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione di riferimento.

## 2. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE FUNZIONI LITURGICHE

- 2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
- 2.2 È consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare a voce bassa.
- 2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.
- 2.4 La distribuzione della Comunione avverrà dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adequata distanza di sicurezza – avranno cura di offrire l'Eucarestia in conclusione della Divina Liturgia senza venire a contatto con i fedeli.
- 2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

## 3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI

- 3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.
- 3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

#### 4. COMUNICAZIONE

- 4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto (parroco) rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
- 4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
  - il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
  - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

#### 5. ALTRI SUGGERIMENTI

- 5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

*Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.*

I rappresentanti

Prof. Avv. Giuseppe Conte

Cons. Pref. Luciana Lamorgese

*Presidente del Consiglio*

*Ministro dell'Interno*

---

---

---

---

---

Roma, 15 maggio 2020

## PROTOCOLLO CON LE CHIESE PROTESTANTI, EVANGELICHE, ANGLICANE

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazione del culto, sono predisposte le seguenti misure.

### 1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI RELIGIOSE

- 1.1 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.
- 1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.
- 1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.
- 1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
- 1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.
- 1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.
- 1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
- 1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.



- 1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
- 1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.
- 1.11 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione di riferimento.

## 2. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE FUNZIONI LITURGICHE

- 2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.
- 2.2 Ove prevista, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.
- 2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.
- 2.4 La distribuzione della Comunione - Cena del Signore avverrà dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza – avranno cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli.
- 2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

## 3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI

- 3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.
- 3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

#### 4. COMUNICAZIONE

4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

#### 5. ALTRI SUGGERIMENTI

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

*Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.*

I rappresentanti      Prof. Avv. Giuseppe Conte

Cons. Pref. Luciana Lamorgese

*Presidente del Consiglio*

*Ministro dell'Interno*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Roma, 15 maggio 2020

OGGETTO: proposta inerente la ripresa di alcune attività proprie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Area Trasporti.

La diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha indotto il Governo ad assumere numerosi provvedimenti volti ad arginare il diffondersi del virus.

Nel novero delle misure preventive adottate vi è stata anche la sospensione di molti servizi di competenza degli Uffici Motorizzazione civile fra i quali, lo svolgimento degli esami di idoneità dei conducenti di cui all'art. 121 del Codice della Strada, nonché delle procedure relative alle patenti di guida. Dal canto loro, anche le Autoscuole e gli Studi di consulenza hanno dovuto sospendere tutte le connesse attività formative disciplinate agli artt. 122 e 123 del medesimo Codice.

I suddetti settori di attività pubblico-privata, attualmente sospesi, rivestono una importanza primaria, in quanto garantiscono la sicurezza nella circolazione di merci e persone, impattano profondamente sulla mobilità in genere ed hanno eco anche sul versante della ripresa economica del Paese.

Valutata, da un lato, l'efficacia delle misure sino ad ora intraprese, che consente di pensare ad una progressiva riapertura di alcuni settori di attività, e, dall'altro, considerata la necessità di agevolare il progressivo passaggio alla c.d. fase 2, con la presente, si caldeggia la proposta di graduale ma significativa, ripresa delle attività di abilitazione al conseguimento delle patenti di guida da parte degli Uffici Motorizzazione civile, presso i quali è stato accumulato un forte arretrato ed, al contempo, anche di quelle formative collegate da parte delle Autoscuole e Studi di Consulenza, che comprensibilmente desiderano ritornare ad operare sul mercato.

A tal fine, e nella piena consapevolezza di non poter seguire le procedure che erano in uso prima del diffondersi del virus, sono già state congegnate alcune misure straordinarie (ed altre sono allo studio) che, ove la presente venisse accolta favorevolmente, potrebbero essere attuate/implementate per consentire:

- agli Studi di Consulenza ed Autoscuole, di riprendere anch'esse in sicurezza le attività formative finalizzate al conseguimento delle patenti da parte dei relativi iscritti;
- agli Uffici di Motorizzazione di poter riprendere, quanto prima, lo svolgimento delle attività di esame teorico e pratico di guida, adottando le necessarie misure di prevenzione.

In estrema sintesi e ferme restando tutte le doverose informative da rendere al personale pubblico e privato ed all'utenza coinvolta a vario titolo nello svolgimento della formazione resa dalle Autoscuole ovvero nello svolgimento dell'esame teorico e pratico di guida, si riportano di seguito le procedure che, in via straordinaria e per il solo tempo dettato dal perdurare dell'emergenza in atto, potrebbero essere seguite ai fini di cui sopra seguite.

**Procedure straordinaria per la formazione presso Autoscuole, Centri di Istruzione Automobilistica, Scuole Nautiche, Studi di Consulenza Automobilistica**, (art. 122 e 123 del Codice della Strada).

- fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori e utenti (chi lavora a contatto con il pubblico dovrà indossare guanti e/o mascherine chirurgiche o visiere facciali protettive);

- installazione di dispenser di soluzione idroalcolica ad uso dei candidati, insegnanti, istruttori, esaminatori ecc.;
- sanificazione e l'igienizzazione, appropriate e frequenti, dei locali, dei veicoli e delle imbarcazioni utilizzati per le esercitazioni pratiche ed esami;
- la possibilità per il datore di lavoro di effettuare uno screening sulla propria popolazione dei lavoratori;
- svolgimento delle lezioni teoriche di ogni categoria di patente e di corsi di formazione professionale, solo previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio (come da disposizioni del Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti e garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro e mezzo con l'obbligo di utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione individuali:
  - una maschera filtrante tipo UNI EN 149 FFP2 o FFP3
  - guanti doppi monouso ( per evitare il contagio in fase di svestizione)
- distanziamento fra docente e i discenti di almeno due metri.
- adeguata sanificazione dell'aula, degli arredi interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti, dopo ogni lezione.

**Disposizioni straordinarie specifiche per l'utilizzo condiviso di veicoli e per lo svolgimento delle lezioni di guida/esercitazioni pratiche, degli esami pratici e degli spostamenti.**

Tenuto conto dell'impossibilità di garantire all'interno dell'abitacolo del veicolo il rispetto della distanza interpersonale, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e contagio tra gli istruttori, l'esaminatore e l'allievo/candidato al conseguimento della patente di guida, nautica o abilitazione professionale durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.

Gli occupanti del veicolo o dell'imbarcazione dovranno utilizzare guanti monouso nuovi indossati immediatamente prima di salire a bordo del veicolo e/o imbarcazione al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.

Alla fine di ogni lezione o prova di esame e comunque ogni qualvolta sia variato l'utilizzatore del veicolo o dell'imbarcazione, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia dell'abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell'imbarcazione oggetto di interazione, degli oggetti e strumenti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti.

Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno, dovranno stazionare in un ambiente organizzato, preferibilmente aperto, evitando l'assembramento di persone.

Si dovrà inoltre procedere a:

- garantire la pulizia e la sanificazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il precedente utilizzatore;
- garantire la completa apertura delle portiere della cabina o dell'abitacolo o tutte le superfici vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;
- garantire la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici interne della cabina o dell'abitacolo a contatto con il precedente utilizzatore (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie interne, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc...), con particolare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell'abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...);
- garantire la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di



interazione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori ed imbarcazione (timone, leve di comando motori e strumenti, pulsanti, indicatori, winch, manovelle, drizze, scotte, cime, cime dei parabordi, strumenti di rilevazione posizione, whf, strumenti per il carteggio, carte nautiche, pubblicazioni, binocoli, bussole, rilevatori di posizione, giubbotti di salvataggio etc.) in una logica di alternanza con il precedente utilizzatore;

- informare e vigilare sul divieto di utilizzo di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la pulizia e/o aspirapolvere così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina e nell'ambiente;
- viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell'automezzo ad uso condiviso completamente aperti;
- non utilizzare mai gli impianti di ventilazione e condizionamento dell'automezzo ad uso condiviso;
- durante l'impiego dell'automezzo o dell'imbarcazione ad uso condiviso il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri e/o membri dell'equipaggio (anche nella qualità di allievo, istruttore ed esaminatore) devono indossare:
  - una maschera filtrante tipo UNI EN 149 FFP2 o FFP3
  - visiera o occhiali protettivi
  - guanti doppi monouso ( per evitare il contagio in fase di svestizione)
  - copri sedute monouso
- non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all'interno dell'automezzo o dell'imbarcazione ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene;
- lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell'automezzo o dell'imbarcazione ad uso condiviso e subito dopo usciti;
- installare sugli autoveicoli barriere protettive parafrangenti in plexiglass, nei limiti dettati dalle norme riguardanti le modifiche ai veicoli, dell'ergonomia, della sicurezza e della agibilità, in modo da separare i posti affiancati e fungere da filtro.
- usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente.

### **Procedure straordinarie per lo svolgimento degli esami di teoria presso gli Uffici di Motorizzazione civile.**

- Misurazione della temperatura corporea dei candidati prima delle prove ed allontanamento dei candidati aventi temperatura superiore a 37,5°.
- Prove di esame con "turni" aventi durata ciascuna di 60 minuti, così suddivisi: 30 minuti di esame a quiz, 15 minuti per il previo riconoscimento dei candidati, 15 per la successiva pulizia dell'aula e delle strumentazioni (sanificazione del pc e dello schermo con addetti alle pulizie qualificati) funzionali all'ingresso della batteria successiva di candidati.
- Dopo ogni turno, apertura delle finestre.
- Ingresso dei gruppi di candidati successivi al primo solo dopo il completo svuotamento dell'aula e la adeguata pulizia della stessa.
- Predisposizione di idonei spazi volti a garantire idoneo distanziamento sociale nel tempo dell'attesa, attraverso posizionamento di una griglia di posizionamento in sala esterna o in spazi aperti all'esterno dell'ufficio, con distanza di 2 m segnata sul pavimento o sull'asfalto esterno.
- Predisposizione di un percorso dedicato e tracciato per l'accesso alla sala esami atto a garantire il rispetto della suddetta distanza.
- Ove fossero presenti sedie nella sala di attesa interna, utilizzo dei sistemi per evitare la occupazione di tutte le sedute disponibili, in modo da garantire il rispetto del distanziamento sociale.
- Individuazione dei candidati inseriti nei turni di esame con due giorni di anticipo rispetto alla seduta d'esame, e comunicazione dei nominativi all'autoscuola in modo da consentire alla stessa

di poter programmare in maniera sfalsata gli accessi dei candidati presso l'Ufficio di Motorizzazione ed evitare assembramenti.

- Divieto di stazionamento di candidati e personale dell'autoscuola una volta terminato ciascun turno ed invio degli esiti degli esami via mail alle autoscuole interessate, o all'indirizzo e-mail che il candidato avrà indicato, se privatista.
- Distanziamento di 2 metri fra un candidato e l'altro all'interno della sala esami e conseguente riduzione dell'uso dei posti astrattamente disponibili presso ogni Ufficio.
- Ingresso dei candidati nella sala esami solo se provvisti di idonee mascherine.
- Incremento delle giornate e degli orari dedicati allo svolgimento degli esami di teoria presso gli Uffici al fine di poter progressivamente recuperare non solo il ritardo accumulato a causa della sospensione delle attività, ma anche il ridimensionamento del numero dei candidati da poter inserire in ogni turno al fine del rispetto della regola del distanziamento sociale.

In quest'ottica si prevede di poter svolgere esami dal lunedì al sabato compreso, con turni a partire dalle ore 8.00 alle ore 20.00, fruendo, a rotazione, del personale esaminatore abilitato.

### **Procedure straordinarie per lo svolgimento degli esami di guida presso gli Uffici di Motorizzazione civile.**

Ferme restando le disposizioni straordinarie specifiche per l'utilizzo condiviso di veicoli sopra indicate da intendersi richiamate anche nella presente parte, si individuano le ulteriori procedure peculiari che si ritiene debbano essere utilmente seguite al fine di garantire la sicura ripresa degli esami in questione:

- Identificazione dei candidati in un'area esterna aperta.
- Misurazione della temperatura corporea dei candidati prima delle prove ed allontanamento dei candidati aventi temperatura superiore a 37,5°.
- Rispetto del distanziamento sociale fra tutti gli addetti presenti alla seduta (candidati, istruttore ed esaminatore), saranno posti a distanza di sicurezza l'uno dall'altro e saranno dotati di idonea mascherina e guanti.
- Svolgimento delle varie fasi (1, 2 e 3 previste dalla normativa in sequenza) per ciascun candidato, in modo tale da assicurare che ogni candidato esaminato possa dopo l'esame allontanarsi dall'area, evitando assembramenti inutili.
- Svolgimento delle fasi 1 e 2 con il solo candidato a bordo e senza che esaminatore e istruttore salgano sul veicolo. le richieste verranno formulate oralmente dall'esaminatore ed il candidato risponderà dall'interno del veicolo ed effettuerà le manovre richieste. Le suddette fasi verranno svolte in area attrezzata e recintata (come le prove per patente cat. A).
- Utilizzo di due vetture dell'autoscuola, in modo da poter recuperare il tempo che verrebbe perso per le necessarie sanificazioni delle vetture fra un esame e l'altro. L'esaminatore, ad ogni cambio di candidato, dopo aver svolto in auto la fase 3 (circolazione nel traffico) troverà una vettura pronta già sanificata.
- Alla fine di ogni prova di esame, l'autoscuola avrà l'onere di pulire gli oggetti condivisi come meglio indicato sopra.
- Dopo ogni prova di esame si procederà al ricambio dell'aria dell'autoveicolo per almeno 5 minuti.

Quella che precede rappresenta una prima possibilità, caratterizzata dalla prosecuzione dello svolgimento degli esami di guida, con a bordo del veicolo, nella fase 3 (circolazione nel traffico) anche l'esaminatore, oltre all'istruttore ed al candidato.

Potrebbe tuttavia essere attuata anche una **diversa procedura di svolgimento della fase 3**, in via straordinaria, evitando la presenza dell'esaminatore nel veicolo ed utilizzando, invece delle **telecamere** da installare nella autovettura ovvero sul casco del motociclista. Attraverso tale sistema l'esaminatore potrà valutare nei tempi previsti, le condizioni di cui al D.lgs. n. 59/2011, art 23 comma 1.

In tale caso:

- a) La telecamera non consentirebbe la registrazione delle prove.
- b) Il sistema sarebbe dotato di audio per fornire le necessarie indicazioni all'allievo.
- c) Sarebbe posizionato sul veicolo un sistema rilevatore dei contatti manuali dell'istruttore in modo da segnalarne l'attivazione.
- d) La funzionalità del sistema dovrebbe essere provata prima di ogni esame.
- e) L'esaminatore potrebbe svolgere la valutazione dell'esaminato in ufficio o presso la sede dell'autoscuola, operando in piena sicurezza la valutazione da remoto della fase 3.
- f) Alla fine delle prove, le patenti sarebbero comunque consegnate all'autoscuola e la firma del candidato potrebbe presa dall'addetto dell'autoscuola.

Auspitando nell'accoglimento delle proposte formulate, si resta a disposizione per ogni ulteriore, eventuale chiarimento.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
IL CAPO DIPARTIMENTO

*Alla* Protezione Civile

Commissione Tecnica Scientifica CTS  
c.a.: Dott. Agostino Miozzo  
Via Ulpiano n. 11

00193 ROMA

e-mail: [agostino.miozzo@protezioneceville.it](mailto:agostino.miozzo@protezioneceville.it)

*Alla* Segreteria CTS

e-mail: [segreteria.cts@protezioneceville.it](mailto:segreteria.cts@protezioneceville.it)

Oggetto: Emergenza COVID-19. Fase 2: Riapertura degli ippodromi con ripresa delle corse ippiche

Con riferimento all'oggetto e al fine di soddisfare la pressante richiesta da parte degli operatori ippici di riprendere le corse nel più breve tempo possibile, si forniscono i necessari elementi per una più puntuale valutazione.

La domanda di riapertura delle corse ippiche, che in ogni caso dovrà avvenire oltre la **data del 17 maggio p.v.**, ovvero dopo la scadenza del vigente DPCM 26 aprile 2020, ha molte ragioni a supporto e tutte con fondamenti non marginali:

- a) La filiera ippica ha una connotazione prettamente agricola nella sua fase di allevamento di animali, ai sensi dell'articolo 1 del D.lgs. 228/2001 (che rinnova l'articolo 2135 del codice civile); allo stesso modo, la successiva fase di impiego dell'animale allevato per le corse è da intendersi come valorizzazione del prodotto aziendale; parimenti, si deve considerare che l'attività agonistica del cavallo da corsa costituisce solo una parentesi non lunga della sua vita; la fase di utilizzo del cavallo da corsa, dopo il ritiro dalle attività agonistiche, nelle cosiddette **attività connesse** è una ulteriore espressione delle attività tipiche dell'imprenditore agricolo;
- b) Sulla base delle norme varate dal Governo, la cura, la movimentazione e l'allenamento del cavallo è stata finora autorizzata, in pieno accordo con il Ministero della salute; il nostro Ministero ha emanato due circolari al riguardo che non hanno palesato discordanze e contrasti di indirizzo con le richiamate norme restrittive a contenimento del contagio: la ripresa delle corse, in questo appare una naturale ed ovvia conseguenza;



- c) L'attività di organizzazione delle corse **a porte chiuse** è stata già svolta nella prima fase delle misure restrittive (dal 1 marzo al 10 marzo); un periodo esperienziale che ha consentito di verificare la prima versione del Protocollo operativo;
- d) L'attività di organizzazione delle corse è una **attività economica** strettamente intesa, con un accentuato livello di professionalità e di attività lavorativa: il carattere di **quotidianità**, nel panorama economico, rende questo settore produttivo unico nel suo genere. Le corse ippiche non si fermano mai, tranne nel solo giorno di Natale, con un indotto lavorativo non inferiore a 30.000 addetti a livello nazionale; e con una raccolta di scommesse non inferiore ai 550 mln di euro/anno;
- e) Gli impianti dove si svolgono le corse sono impianti di società di corse riconosciute dal Ministero (35 strutture nazionali in attività) e che hanno caratteristiche strutturali e ambientali che fugano qualsiasi dubbio sulla possibilità di attivare efficaci misure di **distanziamento sociale**. Infatti, la dimensione ambientale degli ippodromi italiani; fatta eccezione per qualcuno, supera quasi sempre i 50.000 mq di estensione.

Numerosi sono, peraltro, gli effetti negativi del perdurare della chiusura degli ippodromi:

- I. La mancanza di corse ha annullato la distribuzione **dei premi** che sono la principale fonte di sostentamento dell'intera filiera ippica;
- II. La sospensione delle corse è capitata nel momento peggiore dell'anno sotto il profilo della preparazione atletica dei cavalli e della concentrazione dei gran premi a livello europeo; prolungare la chiusura equivale a far perdere l'intera annata 2020;
- III. La mancanza di corse non consente di qualificare le nuove generazioni dei cavalli pronti per essere venduti. Nelle future aste ci sarà una elevata incertezza stante la mancanza di parametri di valutazione provenienti da gare recenti.
- IV. Molte attività professionali della filiera sono **a chiamata**; in assenza di corse, le chiamate al lavoro sono pari a zero;
- V. La prossima ripresa delle corse negli altri principali Paesi a vocazione ippica (Francia: 11 maggio; Svezia: corse mai interrotte; Germania: entro il 20 maggio; Inghilterra: ripresa a porte chiuse in via di definizione) in mancanza di una contemporanea ripresa delle corse in Italia creerebbe un notevole danno economico sotto diversi profili: il trasferimento di cavalli e fantini di valore nei succitati Paesi; la perdita di interesse per le gare italiane cui conseguirebbe una forte diminuzione delle scommesse, e quindi una netta perdita per l'erario. Sono di questi giorni, sulla scia dell'ipotesi di una ripartenza dell'Italia, le richieste di cessione dei diritti di utilizzo – a titolo oneroso - delle immagini delle nostre corse, avanzata dalle più note società concessionarie internazionali.

La riapertura degli ippodromi nella Fase 2 del fenomeno covid-19, si correla, inoltre, alle previsioni di ripresa - dall'11 maggio 2020 - della raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati e della raccolta tramite dispositivi elettronici del tipo "slot machines", come indicato nella **Determina direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli del 23 aprile 2020**.

In relazione alla predetta finestra temporale, l'Amministrazione è pronta a sostenere la ripresa delle corse in quanto sono già disponibili:

- a) Il Protocollo operativo, che le società di corse dovranno adottare;
- b) il calendario di programmazione delle corse già predisposto (**allegato A**);
- c) la struttura di servizio per la predisposizione del palinsesto televisivo.

Per quanto concerne le modalità di gestione della ripresa si configura, in ogni caso, la necessità di una intesa con le due principali autorità sulla materia, ovvero il Ministero della salute per quanto riguarda la movimentazione degli equidi e il Ministero degli interni, per le forme di rapporto con le locali Prefetture.

Si rimane, pertanto in attesa delle determinazioni che la S.V. vorrà assumere.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Francesco Saverio Abate  
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

## **Circolare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ maggio 2020**

**Oggetto:** Modalità tecniche di gestione nell'organizzazione delle corse ippiche a porte chiuse, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. **Protocollo operativo per la Fase 2**

### Sommario

1	Premessa .....	2
2	Comunicazioni obbligatorie .....	3
3	Protocollo operativo .....	4
3.1	Compiti della società di corse .....	4
3.2	Deroghe ai regolamenti tecnici .....	5
3.3	Percorsi di transito e permanenza .....	6
3.4	Sale del fantino/driver/amazzone .....	6
3.5	Sanificazione di alcuni specifici ambienti .....	6
3.6	Figure professionali ammesse .....	7
3.7	Gestione degli accessi all'impianto .....	9
3.8	Ruolo operatori ippici .....	9
3.9	Personale di ruolo incaricati del Ministero .....	10
3.10	Trasporto degli animali .....	10
3.11	Raccomandazioni .....	10
4	Validità ed applicazione territoriale .....	11
5	Allegati .....	11
5.1	Allegato A: autocertificazione , scheda di ingresso/partecipazione .....	11
5.2	Allegato B: verbale dei Giudici di regolare rispetto del Protocollo .....	11



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

## 1 Premessa

Il presente documento, condiviso con le società di corse riconosciute dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'attività di organizzazione delle corse ippiche, reca le istruzioni operative volte ad assicurare la gestione in sicurezza di tutte le attività correlate all'organizzazione delle corse ed eventi ippici relativi alle **discipline del trotto, del galoppo e del sella**, al fine di contenere i rischi di contagio nell'ambito della attuale pandemia da COVID-19.

Il carattere delle presenti istruzioni è di natura obbligatorio, e non è facoltativo. Il Ministero si riserva di esercitare la propria facoltà di sospendere le attività di organizzazione delle corse, anche con la sospensione o annullamento delle assegnazioni dei relativi monte premi qualora ravvisi il mancato rispetto delle stesse.

In riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si prende atto delle prescrizioni previste dal D.L. n.6/2020<sup>1</sup> e dei successivi Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali in particolare il DPCM 26 aprile 2020, che abroga, di fatto, il DPCM 10 aprile 2020 e proroga al 17 maggio 2020 la validità delle disposizioni specificate: nel loro insieme, le predette norme indicano le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 e l'avvio programmato della Fase 2.

La lettura del combinato disposto delle richiamate norme e, in particolare dello stesso DPCM 26 aprile 2020, conferma la volontà governativa di continuare a controllare la gestione delle attività produttive e delle modalità di lavoro al fine di ridurre al minimo l'effetto del contagio e soprattutto di impedire eventuali sviluppi di nuovi focolai epidemiologici.

Il presente Protocollo persegue il medesimo obiettivo, recependo le misure indicate e mantenendo le attività di controllo e di contenimento del contagio coerenti con le misure specificate nel DPCM 26 aprile 2020 anche **oltre la data del \_\_\_\_\_**, nella convinzione di dover coniugare il rispetto della salute pubblica e individuale con le esigenze di una ripresa delle attività lavorative legate all'allevamento del cavallo da corsa, alla sua cura, alla doma e all'allenamento, e alla organizzazione delle corse ippiche.

Ciò premesso, fino a quando non saranno emanate prescrizioni specifiche conseguenti alla consolidata riduzione del pericolo di contagio, le differenti attività che caratterizzano la filiera ippica dovranno essere ispirate ai seguenti principi e linee guida:

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) ([GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020](#))





# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

- a) l'allevamento e la cura dei cavalli da corsa costituisce una attività economica tipicamente agricola; allo stesso modo gli operatori ippici che sovrintendono all'esercizio delle relative attività sono assimilati ad operatori del settore agricolo;
- b) le sedute di allenamento dei cavalli da corsa e l'attività di organizzazione delle corse ippiche costituiscono la fase di valorizzazione del prodotto primario della filiera ippica; esse restano consentite negli impianti deputati purché gestiti a **porte chiuse** su tutto il territorio nazionale; in particolare le corse ippiche, sono svolte **esclusivamente** in impianti e strutture gestite da **società riconosciute** o in via di riconoscimento dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- c) vige il ruolo e la funzione della Prefettura territorialmente competente di monitorare l'attuazione delle misure di contenimento del contagio adottate dal Governo; in tal senso, è obbligo, per gli operatori posti alle diverse fasi ma in particolare per i gestori dei suddetti impianti, di **comunicare** le modalità attuative sia delle attività di allenamento quotidiane che di quelle di organizzazione delle corse alla Prefettura territorialmente competente;
- d) gli operatori abilitati a spostarsi in relazione allo specifico evento ippico sono quelli specificati nel **paragrafo 3.6**;
- e) il trasporto degli animali da e per il luogo deputato allo svolgimento delle corse ippiche è consentito con le modalità richiamate nel **paragrafo 3.10**.

Si premette che le presenti disposizioni sono state redatte sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni dei richiamati atti normativi; esse restano valide anche in caso ad eventuali variazioni del periodo di applicazione o delle zone soggette alle predette limitazioni.

L'Amministrazione provvederà a fornire eventuali integrazioni e ad apportare modifiche con il divenire delle disposizioni normative.

## 2 Comunicazioni obbligatorie

Le società di corse, nella loro attività di organizzazione delle corse ippiche e/o delle altre attività proprie della filiera ippica, anche in attuazione del presente Protocollo, predispongono un **Piano operativo** che invieranno alla Prefettura territorialmente competente e al Ministero.

Il predetto Piano conterrà i seguenti elementi:

- a) illustrazione dell'area occupata dall'impianto, con indicazioni sulla superficie complessiva, sulle modalità di accesso e di uscita, unitamente alle principali misure adottate per la gestione del flusso degli operatori ippici coinvolti e/o coinvolgibili;



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

- b) data o date delle giornate di corsa programmate nel periodo che specificheranno, con dettagli sul numero delle singole corse per giornata;
- c) riferimento dell'impianto sede delle attività (ippodromo);
- d) stima del numero medio di operatori ippici attesi nelle diverse tipologie di giornata (*allenamento; corse infrasettimanali; corse fine settimana (Ven-Dom);.....*);
- e) responsabile di riferimento della società di corse da contattare;
- f) dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;
- g) impegno a monitorare e a vigilare sugli ingressi nell'impianto sportivo, indicando le figure professionali autorizzate all'accesso, in attuazione del presente protocollo, con l'impegno alla identificazione di tutti i soggetti in ingresso all'impianto;
- h) numero delle persone attese per lo svolgimento dell'evento.

La posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per le comunicazioni al Ministero è la seguente: [aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it)

## 3 Protocollo operativo

### 3.1 Compiti della società di corse

Le società di corse, alle quali compete verificare la corretta applicazione e il rispetto dei **Regolamenti ex-Unire vigenti** sull'attività delle corse delle correnti discipline, dovranno:

- a) informare tutti i propri dipendenti e chiunque entri presso la struttura dell'ippodromo, sulle disposizioni del presente Protocollo e del *"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"*<sup>2</sup>,
- b) consegnare e/o affiggere all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali appositi documenti informativi sui predetti Protocolli. Tra le informazioni devono risaltare le seguenti:

<sup>2</sup> Si intende il **Protocollo** sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Governo con le Parti sociali e integrato il 26 aprile 2020 (allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020).



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

- **obbligo di restare a casa con una temperatura corporea oltre 37.5** o altri sintomi influenzali;
  - **accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo:** sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.
  - **impegno a rispettare** tutte le disposizioni del presente Protocollo e del datore di lavoro regolamentanti l'accesso in azienda;
- c) nominare un "Responsabile agli accessi" all'impianto che vigilerà sui soggetti autorizzati ad accedere all'impianto ippico, raccogliendo, per ogni soggetto autorizzato, la scheda di ingresso/partecipazione di cui **all'allegato A**;
- d) incaricare, quale responsabile, un **medico** al fine di:
- coordinare il personale medico o paramedico deputati ai controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli operatori ippici e il personale preposto alle attività;
  - verificare il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 4 marzo 2020 e delle prescrizioni del DPCM 11 marzo 2020, ovvero *"mantenere in ogni contatto sociale una distanza inter-personale di almeno 1 metro"*;
  - assicurare l'adozione delle misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020, tra le quali: *rendere disponibili le soluzioni idro-alcooliche per il lavaggio della mani; mascherine di protezione; guanti,....*
- e) incaricare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del DPCM 4 marzo 2020, **proprio personale medico o paramedico** deputati ai controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli operatori ippici e il personale preposto alle attività;
- f) redigere e conservare l'elenco delle figure professionali autorizzate alla partecipazione del singolo evento o competizione sportiva;
- g) dare la massima diffusione, all'interno dell'ippodromo, alle misure igienico sanitarie di cui agli allegati 4, 5 e 6 del DPCM 26 aprile 2020.

## 3.2 Deroghe ai regolamenti tecnici



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

Al fine di limitare i rischi di contagio, e fino alla data del \_\_\_\_\_, l'organizzazione delle giornate di corse, anche in deroga ai **Regolamenti tecnici**<sup>3</sup> delle specifiche discipline di corsa, avverrà nel rispetto dei seguenti principi generali:

- |                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| a) numero delle corse per giornata:               | max 10;        |
| b) tempo trascorso tra una corsa e la successiva: | max 45 minuti; |
| c) numero massimo di cavalli per corsa:           | 12 cavalli;    |

### 3.3 Percorsi di transito e permanenza

Le società di corse - in base alle caratteristiche della propria struttura - hanno l'obbligo di individuare i percorsi di **transito e permanenza per le singole figure professionali**, mediante modalità, percorsi e orari predefiniti, che limitino al massimo la possibilità di incontro con operatori presenti all'interno: a tal fine elaborano una guida da consegnare ad ogni operatore al momento dell'ingresso alla struttura.

### 3.4 Sale del fantino/driver/amazzone

Le superfici minime che le società di corse sono tenute a rispettare sono quelle della Delibera del Commissario UNIRE n.84 del 14 aprile 2006, come modificata dalla Delibera del Commissario n. 59 del 1 agosto 2012, con la quale sono state determinate le prescrizioni minime per gli ippodromi esistenti.

### 3.5 Sanificazione di alcuni specifici ambienti

È dovere della società di corse provvedere ad assicurare la pulizia e la sanificazione giornaliera dei luoghi e dei locali chiusi utilizzati durante la giornata di corse.

<sup>3</sup> I regolamenti sono "Regolamento delle corse al trotto" adottato con delibera UNIRE del 7 novembre 2012 n. 216 e successive modificazioni; il "Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano" adottato con delibera Unire del 1 marzo 1993 e successive modificazioni; il "Regolamento delle corse ex Steeple-Chases d'Italia" e il "Regolamento Corse Sella" adottati con Delibera Unire del 1 marzo 1993 e successive modificazioni.





# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

Le modalità e i prodotti da utilizzare, in caso di sospetto o di certezza di casi di positività al Coronavirus-19 sono specificati nella **Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020** emanata dal Ministero della salute.

I locali chiusi dovranno essere ventilati o areati il più possibile.

L'accesso ad ambienti chiusi (sellerie, docce dei cavalli) dovrà essere individuale.

Le attività di pulizia del cavallo dovranno avvenire con l'utilizzo della mascherina e dei guanti.

## **Gestione dei servizi igienici**

L'accesso ad ambienti chiusi come i servizi igienici dovrà essere individuale.

La sanificazione dei servizi igienici dovrà avvenire almeno due volte al giorno.

## **Rilevamento di contagio**

In caso di rilevazione di un caso di contagio, la società di corse è obbligata a:

- a) procedere dapprima all'isolamento della persona;
- b) provvedere alla segnalazione alle Autorità competenti;
- c) provvedere all'immediata pulizia e sanificazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

## 3.6 Figure professionali ammesse

Nella **giornata di corse** possono avere accesso all'impianto ippico le seguenti figure professionali:

- a) **Dipendenti della società di corse** operanti negli ippodromi incluso il personale incaricato per lo svolgimento della specifica giornata di corse (per esempio: veterinario di servizio, medico di servizio, cameramen, maniscalco, addetti alla security, ecc.);
- b) **operatori ippici** legati e collegabili ai cavalli partenti della giornata:
  - allenatore o suo delegato;
  - guidatori/fantini/amazzoni impegnati nelle giornate di corse;
  - personale di scuderia (non più di un artiere per ogni cavallo);
  - gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

- c) veterinari e funzionari di gara (**componenti di giuria**) incaricati dal MIPAAF;
- d) operatori sanitari e veterinari professionisti;
- e) Forze dell'Ordine;
- f) operatori della stampa o delle società specializzate nelle riprese televisive delle corse, quando non dipendenti della società di corse;
- g) in occasione dei Gran Premi o corse Listed, operatori della televisione gestita dal Ministero per la diffusione delle immagini delle corse sul circuito nazionale o internazionale;

Nelle **giornate di allenamento** possono avere accesso all'impianto ippico le seguenti figure professionali:

- h) **Dipendenti della società di corse** operanti negli ippodromi incluso il personale incaricato per lo svolgimento della specifica giornata di corse (per esempio: veterinario di servizio, medico di servizio, cameramen, maniscalco, addetti alla security, ecc.);
- i) **un solo proprietario** dell'equide; qualora il cavallo abbia più di un proprietario o affittuario o affittuario potrà essere concesso di accedere a uno solo di questi nell'arco della stessa giornata;
- j) **operatori ippici** legati e collegabili ai cavalli in allenamento:
  - allenatore o suo delegato;
  - guidatori/fantini/amazzoni impegnati nell'allenamento;
  - personale di scuderia;
  - gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli;
- k) operatori sanitari e veterinari professionisti;
- l) Forze dell'Ordine.

E' confermato il **divieto di accesso** all'ippodromo per:

- il pubblico;
- gli operatori non individuati nell'elenco sopra indicato.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

## 3.7 Gestione degli accessi all'impianto

Nelle giornate di corse le società dovranno curare tramite il Responsabile preposto (**Responsabile agli accessi**) l'ingresso riservato nell'impianto solo ed esclusivamente alle figure professionali specificate.

La verifica degli accessi deve avvenire mediante controllo nominativo degli iscritti.

Gli elenchi saranno distinti in funzione della tipologia delle figure professionali (personale della società, operatori ippici, incaricati dal Ministero, Forse dell'Ordine e operatori sanitari,...).

L'identificazione dei soggetti dovrà avvenire mediante:

- registrazione dei nominativi, con l'acquisizione del documento di riconoscimento e relativi recapiti;
- l'orario di ingresso,
- acquisizione della temperatura corporea** che deve essere inferiore a 37,3° (come rilevata sul momento con strumenti messi a disposizione dalla società di corse),
- l'orario di uscita;
- acquisizione della relativa sottoscrizione della autocertificazione con la quale si dichiarano gli elementi specificati nel modello **allegato A**;

Gli addetti al riconoscimento presenti all'ingresso dell'ippodromo dovranno essere dotati dei dispositivi sanitari di protezione individuale (guanti e mascherina).

Gli elenchi delle figure professionali autorizzate all'ingresso dovranno essere conservati per almeno giorni **90 giorni** dall'evento corsa e messi a disposizione delle Autorità competenti nel caso in cui fossero richiesti.

## 3.8 Ruolo operatori ippici

Durante l'attività di allenamento e l'attività di corse gli operatori ippici ammessi all'ippodromo dovranno, con senso di responsabilità, seguire tutte le indicazioni prescritte dal presente Protocollo e rispettare le prescrizioni delle vigenti norme in materia di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID -19.

Per poter accedere all'impianto dovranno redigere e consegnare, debitamente firmata e accompagnata da documento di identità, l'autodichiarazione di cui **all'allegato A**.



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

## 3.9 Personale di ruolo incaricati del Ministero

I Commissari di corse, i Presidenti di giuria e i Veterinari incaricati, unitamente alla relazione ufficiale dei risultati delle corse, dovranno redigere il verbale di regolare rispetto del Protocollo, limitatamente al rispetto dei Regolamenti tecnici, come richiamati nel presente protocollo, secondo il modello dichiarativo di cui all'allegato B, e spedito al termine della giornata all'indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_@pec.politicheagricole.gov.it.

Il competente Ufficio del Ministero, nel ricevere le relazioni, ove ravvisi la mancanza di rispetto delle regole, può sospendere la successiva giornata di corse e organizzare una verifica diretta.

La D.G. competente può disporre visite ispettive volte a verificare il rispetto del presente Protocollo.

Le giornate di corsa sospese, qualora si ravvisino palese inadempienze, a giudizio della competente direzione generale, non saranno riassegnate alla società di corse inadempiente.

## 3.10 Trasporto degli animali

Il trasporto degli animali all'interno dello stato nazionale è possibile ai sensi del combinato disposto di cui alle seguenti Circolari Mipaaf:

- Circolare prot. 16058 del 05 marzo 2020
- Circolare n.18209 del 25 marzo 2020

Il trasporto degli animali da e verso l'estero è condizionata all'applicazione della Circolare Minsalute 0008536-08/04/2020-DGSAF-MDS-A, emanata in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/46<sup>4</sup>, avente un orizzonte temporale di validità finora fino al 1 giugno 2020.

## 3.11 Raccomandazioni

Tutti i soggetti autorizzati a accedere all'interno dell'ippodromo dovranno rispettare quanto previsto dal DPCM del 26/04/2020 in materia di assembramenti di persone, tenendo conto delle

<sup>4</sup> REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)





# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la **distanza tra loro di almeno un metro**.

Altresì si raccomandano tutte le misure igieniche come richiamate dall'allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020 e dai successivi atti normativi:

- a) *lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;*
- b) *evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;*
- c) *igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);*
- d) *mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;*
- e) *evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;*
- f) *non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;*
- g) *coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;*
- h) *non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;*
- i) *pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;*
- j) *usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.*

## 4 Validità ed applicazione territoriale

Le presenti disposizioni hanno validità fino al perdurare delle condizioni di emergenza nazionale o locale e potrà essere aggiornato a seguito di diverse disposizioni del Governo italiano.

Esse possono essere variate ed adattate anche in relazione a specifiche disposizioni delle Autorità territoriali riconosciute dal Governo italiano.

## 5 Allegati

### 5.1 Allegato A: autocertificazione, scheda di ingresso/partecipazione

### 5.2 Allegato B: verbale dei Giudici di regolare rispetto del Protocollo



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

Attestazione che i seguenti aspetti sono conformi a:

- a) Sale dei fantini
- b) Sala peso

<b>5.2.1.1 SALA COMMISSARI</b>	
GALOPPO E TROTTO	
<b>Superficie</b>	<b>&gt; 16 m<sup>2</sup></b>
Superficie finestrata	>1/8sup o imp.aerazione forzata
monitor	3
Collegamento interfonico	1
Segnalatore acustico	presente
<b>5.2.1.2 SALA BILANCIA</b>	
<b>Superficie sala bilancia</b>	<b>&gt; =20 m<sup>2</sup></b>
Visibilità con il pubblico s.b.	adeguata
<b>5.2.1.3</b>	
<b>5.2.1.4 SALA FANTINI – SALA AMAZZONI CAVALIERI - GUIDATORI</b>	
<b>Superficie sala fantini</b>	<b>&gt; =30 m<sup>2</sup></b>
wc	2
aerazione WC	> 1/8sup
lavabi	2
docce	4
<b>Superficie sala amazzoni-gent.</b>	<b>&gt; =12 m<sup>2</sup></b>
wc	1
aerazione WC	> 1/8sup
lavabi	1
docce	1
<b>5.2.1.5 ZONA TONDINI</b>	
Tipo sup. tondino ins.dissell.pres.	mat.id-ghiaino-sintetico-binder
Larghezza tondino	2,50m
Dimensioni poste di insellagg.	2,20mx2,80m
Box insellaggio	In funzione dei partenti
Isola centrale	presente
Raccolta acque piovane	griglie

Da sviluppare un modello di relazione standard

Rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.4

\* \* \* \* \*

# Cronaca

informazione pubblicitaria

## Coronavirus, la Russia sospende l'uso dei ventilatori donati all'Italia: "Sono pericolosi"



*I militari russi inviati a Bergamo*

*Dopo due incendi che hanno ucciso sei pazienti vietato l'impiego dei ventilatori Aventa-M. Mosca ne aveva donati 150 a Bergamo e Milano: ma il blocco riguarda solo i modelli prodotti più tardi. Le autorità lombarde ora valutano di fermarli*

ABBONATI A



13 maggio 2020

MENU CERCA

**la Repubblica**


Rep.

ABBONATI

La diplomazia dei ventilatori rischia adesso di rivelarsi un autogol. Nello scorso mese la Russia ha vantato le sue capacità di fronteggiare l'epidemia donando apparati respiratori a diversi paesi: all'Italia, alla Serbia e persino allo Stato di New York. Ma adesso Mosca ha sospeso in patria l'uso di questi strumenti, con il sospetto che siano pericolosi.

Ieri infatti c'è stato un rogo in un reparto di terapia intensiva a San Pietroburgo: fiamme e fumo hanno provocato la morte di cinque pazienti, tutti ricoverati per il coronavirus. E sabato scorso un incendio è scoppiato in un ospedale di Mosca, uccidendo un malato con i polmoni aggrediti dal Covid-19. Le autorità russe ipotizzano che in entrambi i casi il fuoco sia scaturito da un malfunzionamento dei ventilatori.

Nel mirino degli investigatori ci sono gli Aventa-M, gli unici strumenti di concezione nazionale prodotti dalla Upz. Con un comunicato Roszdravnadzor, l'ente statale che controlla il Sistema sanitario, ha annunciato di avere vietato l'impiego dei ventilatori di questo tipo costruiti dopo il primo aprile. La società Radio-Electronic Technologies Concern (KRET), che possiede Upz, ha dichiarato che le sue strumentazioni hanno superato tutte le certificazioni e sono in dotazione agli ospedali russi dal 2012, senza mai avere creato problemi di sicurezza. Ora le indagini cercheranno di capire la natura del malfunzionamento: se è legato a un difetto di fabbricazione o alle reti energetiche degli ospedali.

Ma la sospensione decisa da Mosca sta aprendo gravi problemi. In patria e all'estero. L'operazione "Dalla Russia con amore" ha consegnato circa 150 di questi ventilatori alla Lombardia: sono stati utilizzati nell'ospedale da campo della Fiera di Bergamo e in quello della Fiera di Milano. Le apparecchiature però sono state trasportate nel nostro Paese con il ponte aereo del 22 marzo: le scatole con la scritta Aventa-M erano visibili durante lo scarico a Pratica di Mare dei grandi cargo volanti Ilyushin. Non dovrebbe quindi trattarsi dei macchinari colpiti dalla sospensione decisa da Mosca, perché sono stati costruiti prima di inizio aprile. In ogni caso, anche alla luce della ridotta necessità di posti di terapia intensiva, le autorità sanitarie lombarde stanno valutando se rinunciare ai sistemi "Made in Russia".

Anche i respiratori fatti arrivare a New York dovrebbero appartenere a lotti di produzione anteriori al bando. Doni che non risultano essere mai stati distribuiti ai centri clinici, come ha detto Janet Montesi, portavoce della Fema: "La diminuzione dei ricoveri non li ha resi necessari". Il problema principale quindi riguarda la Federazione russa, dove i contagi continuano a salire: ieri si era arrivati a 240 mila casi, il numero più alto a livello mondiale dopo gli Stati Uniti. E dove le terapie intensive faticano adesso a fornire assistenza senza i respiratori "bloccati" dopo gli incendi: trovarne di nuovi sul mercato internazionale in questo momento è praticamente impossibile.

*Il tuo contributo è fondamentale per avere un'informazione di qualità. Sostieni il giornalismo di Repubblica.*

Abbonati a Rep: a 1 euro al mese

## Brusaferro: "Confermati i modi di trasmissione, ecco come può contagiare"

la Repubblica

## Dipendenti Statali: la legge che li agevola in pochi la conoscono, perché?

Prestito NoiPA

## Ha russato per 10 anni. Solo questo lo ha aiutato [vedi]

SNORIL

Contenuti Sponsorizzati

## Zaino in pelle testa di moro e marrone

€ 159,90 - ventis.it

## I giocatori di tutto il mondo hanno atteso questo gioco!

Forge of Empires

Contenuti Sponsorizzati

## Le 10 spiagge più belle d'Italia, secondo gli stranieri

Turismo.it

## Queimada Grande, l'isola più letale del mondo

Turismo.it

## Buon piano: impara a pulire il tuo PC per renderlo più potente!

PC Cleaner

## Paga il prezzo più basso: luce da 9€ e gas da 11€ al mese.

ComparaSemplice.it

Contenuti Sponsorizzati



## Coronavirus, i ventilatori donati da Putin all'Italia in Russia hanno ucciso 6 persone

Mosca aveva inviato in Italia 150 ventilatori polmonari Aventa-M, che sono stati installati a Bergamo e a Milano. Il cui uso è stato sospeso lunedì in tutta la Russia dopo che 6 persone sono morte a causa di incendi scoppiati proprio per questi apparecchi

di FRANCESCO BATTISTINI

di Francesco Battistini



Una fiammata, una morte orribile. [Il primo caso a Mosca, la sera di sabato scorso](#): un malato di **Covid-19** è attaccato a un **ventilatore polmonare** nell'ospedale Spasokukotsky, quando all'improvviso l'apparecchio inizia a surriscaldarsi. **S'incendia. Lo uccide.** La notizia non viene troppo diffusa, per non creare allarme e perché si pensa che il difetto d'una macchina, una soltanto, possa starci.

Ma **lunedì la tragedia si ripete** alle 6,23 del mattino, nella terapia intensiva della clinica San Giorgio di **San Pietroburgo**. E stavolta c'è poco da coprire: cinque ricoverati di coronavirus sono intubati coi ventilatori ed ecco, di nuovo, la terribile fiammata. Bruciano vivi. Tutti nello stesso momento. Fumo, urla, panico.

Arrivano i vigili del fuoco, si portano in salvo una quindicina di pazienti del blocco rianimazione. Il reparto, 150 fra medici e infermieri, viene immediatamente evacuato. Ma com'è stato possibile? «Colpa d'un corto circuito», abbozza la prima versione ufficiale. Le analogie con l'incidente di Mosca, però, sono troppe. E bastano poche ore perché un funzionario del governo, **Aleksej Anikin**, si presenti ai giornalisti e ammetta: «La causa dell'incidente potrebbe essere il surriscaldamento degli **apparati di ventilazione polmonari Aventa-M**».

Proprio quelli: i respiratori artificiali che **Vladimir Putin** in marzo, con una telefonata al premier **Giuseppe Conte**, decise di mandare **agli ospedali da campo di Bergamo e di Milano**. Le 150 apparecchiature che hanno aiutato la Lombardia a superare la prima emergenza e che, **ancora oggi, sono installate o semplicemente stoccate per i pochi pazienti rimasti**.

La faccenda è grave e imbarazzante. Secondo le agenzie Tass e Interfax, lunedì sera il Servizio federale di sorveglianza sanitaria (Roszdravnadzor) **ha sospeso subito e in tutto il Paese l'uso dei ventilatori Aventa-M**. Questi respiratori escono dagli stabilimenti d'un unico produttore che ha sede negli Urali, la Uralskij Priborostroitelny Zavod, ed è controllata dal colosso pubblico Rostec. Stando ad alcune fonti, i sospetti riguarderebbero solo gli apparecchi Aventa-M costruiti in aprile. Ma il timore è che ci sia un difetto di fabbricazione, «stiamo effettuando i controlli sulla sicurezza di tutti i dispositivi in dotazione a Mosca e a San Pietroburgo», ed è per questo che **il governo russo non escluderebbe di far ritirare tutti i modelli in circolazione**. Avvertendo magari i Paesi, come l'Italia, che hanno ricevuto in dono gli Aventa-M e che grazie a questi apparecchi sono riusciti a fronteggiare la scarsità di respiratori nelle terapie intensive: al momento, **nessuna comunicazione risulta che sia stata inviata alle autorità sanitarie in Lombardia**.

A Bergamo, nella struttura da campo del Papa Giovanni XXIII, **i 29 Aventa-M arrivati dalla Russia sono stati utilizzati fino alla settimana scorsa**. Nell'[ospedale costruito alla Fiera di Milano](#) ci sono al momento solo tre pazienti attaccati ai ventilatori: «Ma quelli russi non li stiamo

usando — spiega un medico —, ci bastano gli altri che avevamo già».

## Coronavirus, arrivati in Italia aiuti dalla Russia

23 MARZO 2020

LINK

<https://video.corr...>

EMBED

SHARE

EMAIL

Bianchi e blu, le istruzioni in cirillico. [Trasportati con gran clamore](#) e con **diciassette cargo** atterrati a Milano, a Verona e a Bergamo. Montati alle pareti degli ospedali da campo italiani dagli Alpini e dai militari dell'Armata rossa, le telecamere a riprendere l'evento. «Testati e collaudati prima che entrassero in funzione 24 ore al giorno», spiegano fonti sanitarie della Regione Lombardia. «Apparecchiature che si sono rivelate **finora d'altissimo livello**», garantisce un rianimatore bergamasco.

I **150 Aventa-M inviati all'Italia**, assieme a un centinaio di medici, infermieri ed «esperti in disinfezione» russi, sono stati una grande operazione d'immagine (e un'occasione di critiche e di polemiche, con tanto di minacce ai giornalisti «russofobi») per Mosca. Una donazione, uno scambio di favori, un acquisto?

Il premier Conte aveva difeso la trattativa, condotta in prima persona: sarebbe «una grande offesa per il sottoscritto e per il presidente Putin», era stata la sua risposta a metà marzo, il solo pensare a «condizioni» dietro questo «segno d'amicizia».

### PER APPROFONDIRE

- [Lo speciale di Corriere Salute: la parola alla scienza per spiegare Covid-19](#)
- [La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus](#)
- [La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia](#)
- [I grafici sull'andamento giornaliero dei casi positivi in Italia](#)
- [I dati della Lombardia Comune per Comune](#)
- [Come si legge il bollettino della Protezione Civile](#)
- [Tutti i bollettini della Protezione Civile](#)

Nelle scorse settimane i ventilatori sono stati spediti anche negli Stati Uniti, a pagamento, ma **gli ospedali americani non li hanno mai usati e ora li stanno rispedendo al mittente**, con la scusa ufficiale che «il voltaggio non era compatibile con quello utilizzato negli Usa».

Che farà l'Italia, adesso? Il console russo a Milano, Alexander Nurizade, non aveva escluso «l'arrivo in Lombardia di nuovi aerei» se ce ne fosse stato ancora bisogno. Un gesto di solidarietà: «Se la casa del vicino va a fuoco — aveva spiegato —, non devo andare a dormire, ma devo correre in suo soccorso». Parole generose. Con quella metafora sul fuoco che oggi, forse, non ripeterebbe.

OMISSIS